



Commento al

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

convertito in **LEGGE 9 giugno 2025, n. 80**

A cura di Bruno Malusardi¹

Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 è stato pubblicato il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», in vigore a far tempo dal 12 aprile 2025.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 è stata pubblicata la legge che ha convertito in legge il sopra citato decreto-legge.

La Legge di conversione non ha apportato alcuna modificazione al testo del decreto-legge, tuttavia, rispetto alla precedente disamina, in queste pagine sono stati approfonditi ulteriormente alcuni reati, inserite indicazioni operative, e trattati alcuni argomenti di rilevanza penale che allora erano stati omissi.

Il testo è suddiviso in cinque capi:

- I. Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia.
- II. Disposizioni in materia di sicurezza urbana.
- III. Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124.
- IV. Disposizioni in materia di vittime dell'usura.
- V. Norme sull'ordinamento penitenziario.

Saranno qui approfondite le norme di maggiore interesse per l'attività di polizia giudiziaria.

La presente pubblicazione non impegna in alcun modo l'Ente a cui appartiene l'autore.

Milano, il 9 giugno 2025

¹ Polizia Locale di Milano – Ufficio Centrale Arresti Fermi

SINOSSI

(gli argomenti senza indicazione della pagina non sono stati trattati)

L'articolo 1 modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato relative a detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro l'incolumità pubblica. **pag. 7**

L'articolo 2, modifica la disciplina concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, estendendone il campo di applicazione ai reati di criminalità organizzata e di tipo mafioso e ampliando altresì il novero degli elementi che devono essere comunicati dagli esercenti attività di autonoleggio alla piattaforma informatica CaRGOS. **pag. 10**

L'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina, contenuta nel codice antimafia, della documentazione antimafia al fine, da un lato, di estendere la relativa disciplina alle imprese aderenti ai contratti di rete e, dall'altro lato, di escludere l'applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni, qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore. **pag. 12**

L'articolo 5 prevede l'esclusione dai benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale, la quale non si applica qualora risulti che il beneficiario, al momento dell'evento, abbia interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive con i predetti soggetti, ovvero non abbia attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.

L'articolo 6 introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio di documenti e identità di copertura.

L'articolo 7 reca disposizioni, da un lato, in materia di termini per l'impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e, dall'altro lato, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 8 modifica la definizione di "articolo pirotecnico", contenuta nella normativa che regola la libera circolazione di tali beni, al fine di allinearla alla nuova definizione unionale. **pag. 15**

L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa

acquisire altra. Al contempo, viene esteso da tre a dieci anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il termine per poter adottare il provvedimento di revoca della cittadinanza medesima.

pag. 16

L'articolo 10 introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, o delle relative pertinenze, e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso.

pag. 17

L'articolo 11 introduce la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, applicabile ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio; nonché una specifica ipotesi di truffa aggravata nei confronti delle persone anziane.

pag. 25

L'articolo 12 prevede un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

pag. 30

L'articolo 13 estende l'ambito di applicazione del c.d. Dacur (o Daspo urbano) nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende, infine, l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita previsto per il reato di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, anche ai casi in cui il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

pag. 32

L'articolo 14 prevede che sia punito a titolo di illecito penale - in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto - il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

pag. 37

L'articolo 15 incide sulla disciplina dell'esecuzione penale nei confronti delle c.d. "detenute madri". In particolare, la disposizione rende facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e dispone che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Ulteriori previsioni incidono sul codice di procedura penale, al fine di prevedere l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti delle madri, detenute presso ICAM, che evadano, tentino di evadere o commettano atti che compromettono l'ordine e la sicurezza, nonché di regolare taluni aspetti della custodia cautelare presso un ICAM e i relativi adempimenti, anche nei casi di arresto e fermo o di giudizio direttissimo.

pag. 39

L'articolo 16 modifica il reato di impiego di minori nell'accattonaggio, estendendo la rilevanza penale delle condotte di accattonaggio ai casi di impiego di minori fino ai sedici anni di età (e non più quattordici) e inasprendo il relativo trattamento sanzionatorio. pag. 46

=====

L'articolo 17 autorizza ad assumere 100 vigili urbani in ciascuno dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti.

=====

L'articolo 18 prevede il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del d.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. L'ambito di applicazione del divieto non ricomprende la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione. pag. 47

=====

L'articolo 19 introduce una ulteriore circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nonché dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. pag. 52

=====

L'art. 20 introduce la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di p.g. o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni. pag. 59

=====

L'articolo 21 consente alle Forze di polizia di utilizzare bodycam nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare la videosorveglianza nei locali in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale pag. 63.

=====

Gli articoli 22 e 23 riconoscono un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute, rispettivamente, da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e dai vigili del fuoco, e dal personale delle Forze armate, che siano indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto. pag. 64

=====

L'art. 24 inasprisce le pene relative al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. pag. 66

=====

L'articolo 25 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale. pag. 69

=====

L'articolo 26 introduce misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, introducendo, da un lato, l'aggravante, applicabile al reato di istigazione a disobbedire alle leggi, se commesso all'interno di un istituto penitenziario e, dall'altro lato, il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario. pag. 71

=====
L'articolo 27 introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento per i migranti. pag. 75
=====

=====
L'articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio. pag. 81
=====

=====
L'articolo 29 estende l'applicabilità delle pene previste dal codice della navigazione per i capitani delle navi che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di Finanza o che commettono atti di resistenza contro di esse. pag. 82
=====

=====
L'articolo 30 prevede la non punibilità per il personale delle Forze armate che, nel corso delle missioni internazionali, utilizzi dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti. pag. 84
=====

=====
L'art. 31 tratta il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza. pag. 86
=====

=====
L'articolo 32, con riferimento alla conclusione di contratti di vendita di un servizio per la telefonia mobile, prevede che al cliente cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, sia richiesto al momento della conclusione del contratto medesimo il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia o il passaporto o documenti di riconoscimento in corso di validità. pag. 88
=====

=====
L'articolo 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale.
=====

=====
L'articolo 34, da un lato, ricomprende il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, aggravato dalla commissione del fatto all'interno di un istituto penitenziario, e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e, dall'altro lato, reca disposizioni in materia di stipula di convenzioni relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti.
=====

=====
L'articolo 35 estende le agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti alle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari.
=====

=====
L'articolo 36 prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
=====

=====
L'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario).
=====

=====
L'articolo 38 reca una clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni del provvedimento, eccetto quanto previsto dagli articoli 5,17, 21, 22, 23 e 36.
=====

=====
L'articolo 39 che dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (ossia dal 12 aprile 2025)
=====

ELENCO NORME MODIFICATE O INSERITE NELL'ORDINAMENTO CODICE PENALE

- 1) art. 61 (Circostanze aggravanti comuni) n. 11-decies pag. 25
- 2) art. 165 (obblighi del condannato) pag. 35
- 3) art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) pag. 7
- 4) art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) pag. 52
- 5) art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) pag. 54
- 6) art. 339 (Circostanze aggravanti articoli 336, 337 e 338) pag. 58
- 7) art. 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) pag. 71
- 8) art. 415-bis (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario) pag. 73
- 9) art. 435 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) pag. 8
- 10) art. 583-quater (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali) pag. 59
- 11) art. 600-octies ("Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio") pag. 46
- 12) art. 634-bis bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) pag. 17
- 13) art. 635 (Danneggiamento) pag. 30
- 14) art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) pag. 66
- 15) art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela) pag. 20
- 16) art. 640 (Truffa) pag. 27

CODICE PROCEDURA PENALE

- 17) art. 293 (Adempimenti esecutivi) pag. 41
- 18) art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile) pag. 20
- 19) art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) pag. 27
- 20) art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) pag. 43
- 21) art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) pag. 44

ALTRE LEGGI

- 22) art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) decreto l.vo n. 286/1998(T.U. Immigrazione) pag. 75
- 23) art. 1099 Codice della navigazione (Rifiuto di obbedienza a nave da guerra) pag. 83
- 24) art. 1100 Codice della navigazione (Resistenza o violenza contro nave da guerra) pag. 83
- 25) art. 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale o ferroviario) pag. 37
- 26) art. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) pag. 83
- 27) art. 192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti) d.lgs. n. 285/1992 (cod. str.) pag. 69
- 28) art. 3 (Avviso orale) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 pag. 12
- 29) art. 1, 2, 4 legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) pag. 47
- 30) art. 10 decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) pag. 32
- 31) art. 17 decreto-legge n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018 (Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità) pag. 10

Capo I – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia.

L'articolo 1 introduce due nuove figure di reato nel codice penale inserendo l'articolo 270-*quinquies*.3 e aggiungendo un capoverso all'articolo 435 in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica.

Art. 270-*quinquies*.3. c.p.

(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Note procedurali:

Arresto: facoltativo in flagranza (381/1 c.p.p.)

Fermo di indiziato di delitto: consentito

Misure cautelari personali coercitive: consentite (anche custodia in carcere)

Intercettazioni: consentite

Giudice competente: Tribunale monocratico

Procedibilità: d'ufficio

Reo minorenne:

Arresto: non consentito (cfr. art. 98 c.p.)

Fermo di indiziato di delitto: non consentito (cfr. art. 98 c.p.)

Misure cautelari personali coercitive: consentite (esclusa la custodia in carcere)

Indicazioni operative per la Polizia Giudiziaria

Giusta il comma 3-quater dell'art. 51 c.p.p.², il nuovo reato di cui sopra è di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, a cui trasmettere eventuali informative in materia e alla quale ci si dovrà rapportare anche per gli eventuali aspetti cautelari.

L'art. 270-*quinquies*.3 è collocato nel libro II, titolo I (dei delitti contro la personalità dello Stato), capo I (dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato) del codice penale.

² Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Si tratta di previsioni in linea con le crescenti preoccupazioni per la sicurezza nazionale alimentate dal terrorismo internazionale e dai “residui” di terrorismo interno. Come si evince dalla relazione illustrativa, l'intervento «si rende necessario per colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo. Nella prassi operativa, infatti, l'ipotesi della detenzione di materiale informativo concernente l'implementazione di metodi e l'approntamento e l'utilizzo di strumenti

terroristici non è agevolmente riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 302 o 414 del codice penale, relativi all'apologia o all'istigazione di reati con finalità di terrorismo, o all'articolo 270-quinquies, nella parte in cui punisce l'auto-addestramento ad attività terroristiche.» Si sostiene pertanto la necessità dell'intervento penale in considerazione del fatto che si è in presenza di «condotta di per sé allarmante e pericolosa, a livello sociale, indipendentemente dalla effettiva realizzazione di atti terroristici, in quanto sintomatica di una progressione capace di portare repentinamente alla commissione di atti di violenza con finalità di terrorismo. ... Si parla, a tal proposito, di «terrorismo della parola», in grado di alimentare, in forma sia orale che scritta, la macchina del terrore internazionale, come pure capace di innescare la radicalizzazione violenta che conduce al compimento di attività terroristiche.»

Il reato di nuovo conio punisce chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) e 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) consapevolmente si procura o detiene **materiale contenente istruzioni**:

- sulla preparazione o sull'uso di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, di congegni bellici micidiali di qualunque natura;
- su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale

Le condotte da considerare “con finalità di terrorismo” – descritte dall'art. 270-sexies del codice penale – sono quelle che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale; nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Il nuovo secondo comma dell'art. 435 c.p.

L'art. 435 è collocato nel Libro II, Titolo VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica), Capo I (Dei delitti di comune pericolo mediante violenza) del codice penale. Il capoverso aggiunto introduce un'ulteriore fattispecie.

Art. 435 c.p.

(Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Note procedurali:

Arresto: facoltativo in flagranza (381/1 c.p.p.) e consentito fuori flagranza nei casi ex art. 71 d.lgs. 159/2011.

Fermo di indiziato di delitto: consentito (per la finalità di terrorismo)

Misure cautelari personali coercitive: consentite (tranne la custodia in carcere, che tuttavia può essere applicata ex art. 391 c.p.p. quando è stato eseguito l'arresto)

Intercettazioni: consentite se si tratta di armi o materie esplodenti

Giudice competente: Tribunale monocratico

Procedibilità: d'ufficio

Reo minorenne:

Arresto non consentito

Fermo di indiziato di delitto non consentito

Misure cautelari personali coercitive: comma 1° consentite, comma 2° non consentite (cfr. art. 98 c.p.); custodia in carcere non consentita

Indicazioni operative per la Polizia Giudiziaria

Giusta il comma 3-quater dell'art. 51 c.p.p.³, il nuovo reato di cui sopra è di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, alla quale trasmettere eventuali informative in materia e alla quale ci si dovrà rapportare anche per gli eventuali aspetti cautelari.

Il bene giuridico tutelato è l'incolumità pubblica, con specifico riguardo al pericolo che può determinarsi in conseguenza della distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiali contenenti istruzioni sulla preparazione di esplodenti o intrinsecamente pericolosi.

Dolo specifico. L'elemento soggettivo del reato è costruito con la previsione del dolo specifico: il fatto è colpevole se la condotta è finalizzata al compimento di uno dei delitti

³ Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

non colposi contro la pubblica incolumità di cui al titolo VI per i quali è comminata la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

I reati contro l'incolumità pubblica richiamati sono: • strage (art. 422); • incendio (art. 423); • incendio boschivo (art. 423-bis); • inondazione, frana o valanga (art. 426); • danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (art. 427); • naufragio, sommersione o disastro aereo (art. 428); • danneggiamento seguito da naufragio (art. 429); • disastro ferroviario (art. 430), • pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 431); • attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432); • attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni (art. 433); • attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari (art. 433-bis); • crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434); • fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435); • sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni (art. 436); • rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437); • epidemia (art. 438).

Va osservato che le condotte in questione, se ascrivibili a un singolo individuo non associato, erano già punibili ai sensi dell'art. 302 c.p. in relazione all'art. 280 c.p. in quanto danno luogo a un'istigazione a commettere attentati con finalità di terrorismo. Dovrà essere risolta l'interferenza delle due fattispecie.

NOLEGGIO AUTOVEICOLI

L'art. 2 modifica l'art. 17 del decreto-legge n. 113/2018 concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo.

Art. 17 decreto-legge n. 113/2018

Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità

1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo **nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale**, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio**. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo. **Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206.**
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di

prevenzione e repressione del terrorismo, **nonché dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale**. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma I, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma I, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La novella riguarda gli oneri di comunicazione cui sono tenuti gli esercenti l'attività di noleggio senza conducente dei veicoli.⁴ Con l'introduzione del riferimento all'art. 51, comma 3-bis c.p.p., si aggiunge alla prevenzione del terrorismo, quale finalità delle predette comunicazioni, anche la prevenzione di una serie di reati di particolare gravità mutando anche la rubrica dell'art. 17 decreto-legge n. 113 del 2018 in *"Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità"*.⁵

Nel segno di tale chiave preventiva, la novella ha introdotto altresì l'obbligo per gli esercenti l'attività di noleggio senza conducente di veicoli, di comunicare anche i dati identificativi del veicolo, quali targa e numero di telaio, nonché gli eventuali intervenuti mutamenti della proprietà e gli eventuali contratti di subnoleggio.

La novità di maggior rilievo è, tuttavia, costituita dalla previsione di una specifica fattispecie contravvenzionale che punisce, con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206, l'esercente che omette di inserire nella banca dati CaRGOS i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il servizio, nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio.

La comunicazione va effettuata alla stipula del contratto di noleggio e prima della consegna del veicolo.

⁴ Di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 481/2001.

⁵ L'art. 17 del decreto-legge n. 113/2018 aveva introdotto l'obbligo per gli esercenti l'attività di noleggio senza conducente dei veicoli di comunicare i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo di cui all'art. 54 cds, alimentando a tal fine la piattaforma informatica dedicata denominata CaRGOS (Car Renter Guardian Operation System).

La norma non si applica ai contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quale in particolare il car sharing.

La novella è finalizzata a prevenire atti di terrorismo che si sono verificati in alcune città europee come l'uso di un autoveicolo per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati, nonché altri gravi delitti, per es. di tipo mafioso e di traffico di stupefacenti.

Indicazioni operative per la Polizia Giudiziaria

Le forze di polizia dovrebbero valutare l'opportunità di verificare, quanto meno a campione, l'osservanza della legge da parte delle agenzie di noleggio auto.

AVVISO ORALE

L'art. 4 del D.L. interviene sul d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) modificando l'art. 3 in materia di avviso orale adottato dal questore. Viene attribuita, secondo l'età, al tribunale in composizione monocratica o al tribunale per i minorenni la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di fare uso di strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

L'avviso orale si sostanzia in un potere di richiamo formale esercitabile da parte del questore che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011, si applica a:

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

L'avverbio «abitualmente» va letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto»⁶, in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate»⁷, talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi».⁸

Si evince dalla norma che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione non viene ritenuto «colpevole» o «non colpevole» in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto «pericoloso» o «non pericoloso» in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato

⁶ Cassazione n. 31209/2015

⁷ Cassazione, sez. 1 n. 349/2018

⁸ Cassazione sez. 2 n. 11846/2018

a «indice rivelatore» della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che «qualificano» le diverse categorie di pericolosità.

Il questore invita la suddetta persona a tenere una condotta conforme alla legge (**avviso orale** c.d. **semplice**). L'avviso orale può essere rivolto anche a un minorenni che abbia compiuto 14 anni. La norma venne introdotta soprattutto per essere applicata a talune condotte perpetrate dalle c.d. *baby-gang*. La notificazione dell'avviso orale al destinatario deve essere eseguita da un ufficiale di pubblica sicurezza.

Per l'inosservanza dell'avviso orale c.d. semplice, ossia non rafforzato da prescrizioni, non sono previste sanzioni, tuttavia la trasgressione legittima un'eventuale proposta di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L'**avviso orale** c.d. **rafforzato** si applica al soggetto (anche minorenne) che risulti definitivamente condannato per delitti non colposi. Il questore può imporre il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte,

- qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente,
- radar e visori notturni,
- indumenti e accessori per la protezione balistica individuale,
- mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, o comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
- armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi,
- altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone,
- prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,
- programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

Se il destinatario dell'avviso orale è stato condannato per un delitto contro la persona o il patrimonio o inerente alle armi o agli stupefacenti, il questore può proporre, al tribunale monocratico ovvero al tribunale per i minorenni, l'applicazione del divieto

- di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici,
- di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente,

quando l'utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

L'art. 76, comma 2, del d.lgs. 159/2011 punisce con la reclusione da uno a tre anni e con una multa la violazione del divieto contenuto nell'avviso orale rafforzato (ossia con le prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6-bis dell'art. 3)

Si procede al sequestro ai fini della confisca degli strumenti, degli apparati, dei mezzi e dei programmi posseduti o usati, i quali potranno essere assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Art. 3 decreto legislativo n. 159/2011**Avviso orale**

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
- 3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.
- 6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre **al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o al tribunale per i minorenni nei casi di cui al comma 3-bis** l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi

informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Non sono consentite misure cautelari personali coercitive né misure precautelari (arresto e fermo di indiziato di delitto).

ARTICOLI PIROTECNICI

L'art. 8 modifica l'art. 2 del d.lgs. n. 123/2015 in materia di articoli pirotecnici per adeguare l'ordinamento interno alla nuova definizione unionale di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021 per assicurare controlli di polizia più mirati e coerenti.

Al comma 1, lettera a), nella disposizione definitoria di "**articolo pirotecnico**", la parola «destinate» viene sostituita con «destinato». Tuttavia la norma risulta novellata in modo significativo.

Nel testo previgente per «articolo pirotecnico» si intendeva

- qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive oppure
- una miscela esplosiva di sostanze *destinate* a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute.

Nel testo ora vigente,	per «articolo pirotecnico» si intende qualsiasi articolo, contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze, <i>destinato</i> a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute.
------------------------	---

In virtù della nuova definizione l'effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso e fumogeno non è più riferito alle sostanze esplosive contenute nell'articolo, ma all'articolo pirotecnico stesso.

=====

REVOCA DELLA CITTADINANZA

L'art. 9 modifica l'articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992⁹ in materia di **cittadinanza**.

In caso di condanna definitiva per delitti di terrorismo o eversione e altri gravi reati tassativamente stabiliti dalla legge citata, può essere revocata la cittadinanza italiana nei soli casi in cui essa sia stata acquisita

- da straniero nato in Italia al raggiungimento della maggiore età.¹⁰
- per matrimonio,¹¹
- per naturalizzazione,¹²

La disposizione novellata prevede che non si possa procedere alla revoca della cittadinanza italiana qualora la persona interessata non possieda un'altra cittadinanza ovvero, al fine di non creare situazioni di apolidia, non ne possa acquisire altra. Ciò in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 162/2015.

Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca. Secondo la relazione illustrativa «la ratio dell'estensione di tale termine è quella di rafforzare l'operatività dell'istituto, in un'ottica di maggiore tutela della sicurezza nazionale.»

⁹ Recentemente modificata in alcune disposizioni dal decreto-legge n. 36/2025 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

¹⁰ **Art. 4 comma 2 L. 91/1992:** Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

¹¹ **Art. 5 L. 91/1992:** 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. / 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

¹² **Art. 9 L.91/1992:** 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni; b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 10-bis legge n. 91/1992

1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale, **a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza**. La revoca della cittadinanza è adottata, entro **dieci** anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

L'art. 10 interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, l'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.) quale reato autonomo rispetto a quello di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.): si tratta dell'odioso fenomeno dei cosiddetti "ladri di case"; dall'altro prevedendo una specifica procedura per consentire alle vittime di tale reato di rientrare in possesso dell'immobile occupato (art. 321-bis c.p.p.).

Il nuovo articolo 634-bis c.p.

È stato inserito nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, il seguente:

Art. 634-bis c.p.**Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui**

Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Note procedurali:

Arresto: facoltativo in flagranza (381/1 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito

Misure cautelari personali coercitive: consentite tutte

Intercettazioni: consentite

Giudice competente: Tribunale monocratico

Procedibilità: a querela. D'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se si tratta di edificio pubblico o di uso pubblico (art. 639-bis c.p.)

Reo minorenne:

Arresto: consentito

Fermo di indiziato di delitto: non consentito (cfr. art. 98 c.p.)

Misure cautelari personali coercitive: consentite tutte

Sono previste diverse fattispecie di reato, per le quali la pena comminata è la medesima:

- occupare o detenere senza titolo, mediante violenza o minaccia, un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze;
- impedire, mediante violenza o minaccia, il rientro nell'immobile destinato a domicilio altrui del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente;
- appropriarsi di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri;
- cedere ad altri l'immobile occupato (destinato a domicilio altrui);
- intromettersi o cooperare nell'occupazione dell'immobile destinato a domicilio altrui (fuori dei casi di concorso nel reato);
- ricevere o corrispondere denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile destinato a domicilio altrui.

Violenza e minaccia. Le prime due fattispecie delittuose (primo periodo del primo comma) hanno come elemento costitutivo del reato la condotta violenta o minacciosa. I concetti di violenza e minaccia sono tra quelli che maggiormente attraversano l'intera parte speciale del codice penale.

Che cos'è violenza? Innanzi tutto qui compare il sostantivo "violenza" senza attributi, quindi può essere sia *violenza personale* sia *violenza reale*, a seconda che la stessa abbia come oggetto immediato le persone o le cose¹³. Della *violenza personale* non si rinviene nel codice alcuna definizione. In senso stretto è ogni atto o comportamento che faccia uso della forza fisica per recare danno alle persone, potendo consistere in una condotta aggressiva posta in essere senza l'uso di oggetti materiali oppure con l'impiego di armi o di altri strumenti atti a offendere. In senso più ampio, la violenza è ogni condotta di coartazione fisica o di coartazione morale o psicologica, ma diversa dalla minaccia, idonea a produrre costrizione della vittima a fare, omettere o tollerare qualcosa contro la propria volontà, ossia idonea ad annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. La giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al delitto di violenza privata (art. 610 c.p.), in più occasioni ha avuto modo di affermare che la violenza, quale mezzo di costrizione, «si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione».¹⁴

Che cos'è minaccia? Meno problematico, nel diritto penale, è il concetto di minaccia. Mentre la violenza è un "male" già in atto, la "minaccia" consiste nella prospettazione

¹³ Agli effetti della legge penale, si ha **violenza sulle cose** allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione (art. 392, comma 1°, c.p.).

¹⁴ *ex multis* Cassazione, sez. 5 pen. n. 38910/2018.

alla vittima di un male ingiusto e futuro, dipendente dalla volontà del minacciante, quale alternativa per la mancata sottomissione a essa. «Male» è la lesione o messa in pericolo di beni giuridici del soggetto passivo del reato o di persona a lui collegata (parente, amico, ecc.).¹⁵

Sul punto si osserva che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione è nel senso di ritenere che il requisito minimo per la rilevanza penale di una minaccia sia la capacità di intimidazione, ossia l'idoneità a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale della vittima ingenerando timore in essa; senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente, ma risultando necessario che il male minacciato sia potenzialmente e intrinsecamente idoneo a intimidire la parte lesa.¹⁶

Il Mantovani distingue tra *minaccia-fine* e *minaccia-mezzo*. La prima è la minaccia pura e semplice (per es. «Ti uccido»), che rileva indipendentemente da un eventuale effetto di coartazione della vittima. La seconda è invece condizionata a una determinata condotta (attiva o omissiva) della vittima e finalizzata a produrre un effetto di coazione su di essa. È quindi il caso che ricorre, per esempio, nelle due fattispecie in esame (per es. «Ti ammazzo se cerchi di riprenderti la casa»). La vittima, come dice l'Antolisei, è posta di fronte a un dilemma: o sottomettersi alla volontà del minacciante o subire il male indicato. In ciò consiste la coercizione.

Indicazione operativa per la P.G..

Qualora l'occupazione avvenga senza l'uso di violenza o senza minacce (si pensi ai casi di cronaca, recentemente oggetto di molte inchieste giornalistiche in alcuni programmi televisivi, riguardanti persone assenti da casa per un periodo limitato – dovuto per esempio a un ricovero ospedaliero – che, al ritorno, si ritrovano la casa occupata), si applica l'art. 633 c.p., che punisce chiunque «invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto». Tuttavia, se in un caso come l'esempio qui descritto, la violenza o minaccia sia esercitata successivamente, per opporsi al tentativo dell'avente diritto di rientrare in possesso dell'unità immobiliare occupata, si applicherà comunque il primo comma del nuovo art. 634-*bis* del codice penale.

Nozione di domicilio Mette conto ricordare che la nozione di domicilio, nell'ordinamento penale, va rinvenuta nell'art. 624 c.p.: per **domicilio** s'intende l'abitazione e ogni altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

L'abitazione è comunemente intesa come la casa dove in libertà e sicurezza legittimamente si svolge la vita privata e familiare delle persone.

La locuzione "**immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze**" nel contesto della nuova fattispecie penale va dunque intesa come unità immobiliare la cui destinazione d'uso è quella abitativa. Sono esclusi, ancorché costituenti domicilio privato, i beni mobili

¹⁵ Ruotano attorno a questo nucleo concettuale, pur con alcune sfumature diverse, le definizioni di "minaccia" nei manuali di diritto penale dell'Antolisei, del Mantovani e di Fiandaca-Musco.

¹⁶ *ex multis* Cassazione penale sez. 5 n. 6756/2020 (ud. 11/10/2019 dep. 20/02/2020); sez. 2 n. 21684/2019; sez. 1 n. 44128/2016; sez. 5 n. 46528/2008.

quali una roulotte o una barca. L'uso dell'immobile da parte di chi ne ha diritto può anche essere saltuario, non essendo necessaria la continuità abitativa, sicché una casa di villeggiatura o anche una garçonnière, pur essendo occupate occasionalmente o in determinati periodi dell'anno, ricevono egualmente la tutela apprestata dalla norma incriminatrice.

Il campo di applicazione delle fattispecie di cui al primo comma include anche le pertinenze dell'immobile. Per il concetto di **pertinenza di un'abitazione** bisogna riferirsi alla definizione di cui all'art. 817 del codice civile: «*Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa*». Le pertinenze dell'immobile sono pertanto i luoghi esclusivamente e funzionalmente destinati ad attività complementari di privata dimora (per es. garage e terrazzi) e le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione per soddisfare le esigenze concrete delle persone che vi alloggiano.

Con l'integrazione apportata all'art. 639-bis per il reato *de quo* è prevista la **procedibilità officiosa** se il fatto è commesso su immobili pubblici o destinati a uso pubblico, al pari di quanto previsto per i delitti di usurpazione (art. 631), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632) e invasione di terreni o edifici (art. 633).

Art. 639-bis c.p.

Casi di esclusione della perseguibilità a querela

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, **634-bis** e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 321-bis c.p.p.

(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)

1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui al l'articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati

motivi per ritenere l'arbitrarietà del l'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all'occupante.

Per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive costituenti reato ai sensi dell'art. 634-bis di nuovo conio, la norma ha introdotto una procedura di urgenza per liberare gli immobili da occupanti non autorizzati, velocizzando i tempi di intervento delle forze dell'ordine e delle autorità competenti. Si badi bene che la procedura in discorso non è prevista per il reato di invasione arbitraria di cui all'art. 633 del codice penale, norma che ora ha carattere residuale rispetto alla nuova fattispecie.

Indicazioni operative per la Polizia Giudiziaria

1) Reintegrazione nel possesso dell'immobile disposta dal giudice.

Il magistrato del pubblico ministero competente nel procedimento penale ordinerà alla polizia giudiziaria (di norma l'organo che ha acquisito la notizia di reato) di dare esecuzione al decreto motivato del giudice che dispone la reintegrazione nel possesso dell'immobile destinato a domicilio (o delle sue pertinenze) che con violenza o minaccia è stato arbitrariamente occupato o nel quale è stato impedito il rientro al proprietario o a chi ne ha comunque diritto e ai suoi familiari o conviventi, ovvero la reintegrazione nel possesso dell'immobile spossessato in modo fraudolento con artifici e raggiri.

La polizia giudiziaria incaricata dovrà **notificare il decreto** del G.I.P. all'indagato ovvero il decreto del giudice del dibattimento all'imputato (salvo comunicazione diretta del provvedimento in udienza) e **redigere un verbale delle operazioni compiute per assicurare il rientro nell'unità immobiliare all'avente diritto.**

2) Reintegrazione nel possesso dell'immobile di iniziativa della polizia giudiziaria.

L'Ufficiale di P.G. che, secondo la procedibilità prevista per il fatto di reato, riceve la denuncia o la denuncia-querela della P.O. dal delitto previsto e punito dal nuovo art. 634-bis c.p. preliminarmente dovrà

- valutare che il fatto denunciato configuri il reato *de quo* sussistendo tutti i suoi elementi costitutivi;
- accertare che l'unità immobiliare occupata sia l'effettivo e unico luogo di abitazione della vittima;
- espletare i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione;

e ricorrendo tali presupposti si recherà senza ritardo presso l'unità immobiliare illecitamente occupata, al fine di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, così come previsto dall'art. 55 c.p.p.

L'Ufficiale di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione e ricorrano tutti i presupposti stabiliti dal nuovo art. 321-bis c.p.p., ordina agli occupanti (in forma orale giacché dell'ordine si darà atto nel verbale delle attività svolte) l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegra il denunciante nel possesso della casa di abitazione. Dell'attività di polizia giudiziaria svolta verrà redatto processo verbale delle operazioni compiute con enunciazione dei motivi dell'ordine impartito. Copia del verbale è consegnata alle persone destinatarie dell'ordine di rilascio.

Non è punibile l'occupante che abbia collaborato all'accertamento dei fatti e ottemperato volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Ulteriori indicazioni operative

Per questa nuova tipologia di reato valgono le seguenti indicazioni:

1) **Procedibilità a querela di parte.** L'art. 634-bis c.p. prevede, in via generale, per l'immobile di uso privato, la previa querela come condizione di procedibilità e quindi di punibilità del fatto. In caso di denuncia-querela proposta oralmente dalla persona offesa dal reato, nel relativo verbale l'Ufficiale di polizia giudiziaria dovrà dare atto che il denunciante per i fatti esposti chiede che si proceda penalmente contro chiunque ha commesso il fatto, autore o concorrente, affinché sia punito ai sensi di legge. Dovrà allegare altresì l'elenco dei diritti del querelante/P.O. dal reato.

2) **Procedibilità d'ufficio.** Se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, il reato è procedibile di ufficio. La notizia di reato può essere acquisita dalla polizia giudiziaria di iniziativa o mediante ricezione di denuncia, che in questo caso può essere resa anche da persona diversa dalla persona offesa dal reato.

Sul concetto di persona incapace per età o per infermità sono necessarie delle precisazioni.

La nozione di persona **incapace per infermità** non dovrebbe dare luogo a problemi, dovendosi ritenere che in tali casi, di regola, l'infermità, sia essa mentale o fisica, tale da determinare una situazione di incapacità, debba ancorarsi a un giudizio medico e quindi

a una documentazione sanitaria che la attesti; nei casi dubbi, si potrà procedere a una consulenza tecnica medico-legale.

Più complesso è il caso di **incapacità per età**.

L'unica soluzione appare quella di confrontarsi con le risposte offerte dalla giurisprudenza di legittimità, allorquando – soprattutto, ma non solo, per le finalità di cui alla circostanza aggravante ex art. 61 n. 5, c.p. che di norma ricorre nel caso in esame – è stato affrontato il tema dell'età avanzata della vittima.

Occorre infatti valutare se l'età sia di per sé sola idonea a configurare la circostanza *de qua*. Secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità:

*Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio.*¹⁷

Per esempio, in un caso è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante in danno di una donna di 73 anni in ragione della vigile attenzione reattiva da lei prestata e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione del reo.

Si tratta, pertanto, di una circostanza che, lungi dal fondarsi sul mero dato di "condizione", richiede necessariamente un accertamento di "evento", ossia una verifica giudiziale che dia conto di come l'età o gli altri elementi indicati abbiano svolto un'incidenza causale di carattere agevolativo nella perpetrazione del reato. Solo, in tal caso, infatti, la circostanza apporta quella indispensabile componente di disvalore che aggrava il reato, ben racchiusa nella formula della "minorata difesa". Altrimenti, soprattutto con riguardo all'età, ma lo stesso potrebbe affermarsi con riferimento al tempo, si finirebbe per far dipendere l'aggravante da una nozione generica e di carattere indefinito, non indicandosi da quale momento anagrafico "l'età" assumerebbe rilievo quale fattore che agevola la commissione del reato.

In conclusione, in tema di "minorata difesa", l'età avanzata della persona offesa non può costituire una presunzione assoluta ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., dovendo valutarsi la ricorrenza di condizioni denotanti una eventuale particolare debolezza della vittima da cui l'autore del reato trae consapevolmente vantaggio; tali condizioni possono consistere in fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o in ulteriori situazioni personali, quale il basso livello culturale della persona offesa.

Dunque, l'età avanzata della vittima del reato rileva nel senso che va verificata, nel caso di reato commesso nei confronti di una persona anziana, se si sia in presenza di una menomazione della capacità di percezione e di apprezzamento critico della realtà e della capacità di reazione alla condotta antiggiuridica posta in essere dal reo.

Come agire ? Sul piano pratico-operativo l'età avanzata idonea a ritenere sussistente una minorata difesa per incapacità della vittima può essere ravvisata in astratto se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (età mutuata dalle circostanze aggravanti del delitto di rapina ex art. 628, comma terzo, c.p.), tuttavia, quel che rileva non è tanto il dato anagrafico in sé, quanto piuttosto il difetto di capacità come effetto dell'età. Ne consegue che si può ritenere in astratto sussistente l'età avanzata ai

¹⁷ Cassazione, sez. 2 n. 47186/2019; conforme n. 16017/2023.

fini della capacità, per una fascia di età a partire da 65 anni, a meno che non siano presenti, come spesso accade, elementi concreti per ritenere che l'età non abbia inciso sulla capacità.

Considerata la discrezionalità nella valutazione della circostanza, è d'uopo procedere sul punto con molta cautela, propendendo, nei casi dubbi, per l'opportunità di acquisire comunque la querela della persona offesa.

3) Reintegrazione coattiva nel possesso dell'immobile.

In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, l'Ufficiale di polizia giudiziaria, se sussistono fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, chiederà al Pubblico Ministero di turno l'autorizzazione (che potrà essere scritta oppure resa oralmente, per es. telefonica, e successivamente confermata per iscritto o resa per via telematica) a procedere coattivamente nei confronti degli occupanti ai fini del rilascio dell'immobile e della reintegrazione dell'avente diritto nel possesso del medesimo.

Anche in questa situazione l'Ufficiale di P.G. redige verbale delle attività svolte, enunciando i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio dell'immobile e consegna copia alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.

Il comma 6 prevede che il suddetto verbale sia trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta. Il magistrato, entro 48 ore dalla ricezione del verbale, salvo che ritenga di disporre la restituzione dell'immobile al destinatario del provvedimento di rilascio, chiede al G.I.P. la convalida dell'atto e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso.

La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i predetti termini di trasmissione del verbale al pubblico ministero e di richiesta di convalida al giudice ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Infine, si prevede che copia dell'ordinanza e del decreto di reintegrazione nel possesso debba essere immediatamente notificata all'occupante.

Come già detto la norma stabilisce che il verbale delle operazioni svolte sia trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero. Tuttavia, nel caso in cui la reintegrazione nel possesso sia avvenuta coattivamente, giusta l'art. 381 c.p.p. si procede all'arresto in flagranza se la misura cautelare è giustificata dalla gravità del fatto e/o dalla pericolosità del reo desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Il verbale di arresto deve essere trasmesso entro 24 ore al P.M. di turno. Sarà opportuno quindi trasmettere al pubblico ministero il verbale delle operazioni di reintegrazione nel possesso dell'abitazione unitamente al verbale di arresto.

=====

Art. 61 n. 11-decies c.p. – Nuova circostanza aggravante comune

L'art. 11 del decreto-legge ha introdotto una nuova circostanza aggravante comune, che aumenta la pena fino a un terzo, definita dal numero 11-decies dell'art. 61 c.p. quale *l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.*

[Dopo le parole "offendono il patrimonio" ci stava bene una virgola.]

Art. 61 c.p.**(Circostanze aggravanti comuni)**

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
 - 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
 - 3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
 - 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
 - 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
 - 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
 - 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
 - 8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
 - 9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
 - 10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
 - 11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.
- 11-bis) ... omissis [dichiarata illegittimità costituzionale]
- 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
- 11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

11-*quinqies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

11-*sexies*) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

11-*septies*) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

11-*octies*) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

11-*novies*) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

11-*decies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

La *ratio* della circostanza è ravvisabile nella volontà di punire lo specifico fenomeno, di grave allarme sociale, dei "borseggi" realizzati nei pressi o all'interno di stazioni ferroviarie o metropolitane.

Un elemento di criticità sembrerebbe dato dal limitato grado di determinatezza della nozione di "immediata adiacenza", che probabilmente richiederà una fase iniziale di assestamento interpretativo.

Occorre inoltre sottolineare che la nuova circostanza risulta in parte sovrapponibile a quelle speciali (e a effetto speciale) in relazione al reato di furto previste dall'articolo 625 c.p. in quanto si ha:

- al numero 6° il fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
- al n. 8-bis) il fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto.

nonché a quella in relazione al delitto di rapina di cui al comma terzo dell'art. 628 c.p., si ha

- al n. 3-ter) il fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

Rispetto ai reati di furto e rapina l'aggravante *de qua* si applicherà in via residuale se non sono applicabili le suddette circostanze speciali.

È previsto inoltre che essa si applichi esclusivamente nei *delitti non colposi*

✚ contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale,

✚ contro la libertà personale,

✚ contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.

=====

TRUFFA AGGRAVATA DALLA MINORATA DIFESA

Viene modificato l'art. 640 del codice penale. L'abrogato numero 2-bis del secondo comma prevedeva la circostanza aggravante a effetto speciale del fatto commesso in presenza della circostanza c.d. della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5) c.p. ossia l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; circostanza per la quale era comminata la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 309 a 1549 euro come peraltro le altre circostanze previste dal secondo comma.

La stessa circostanza è ora trasfusa in un capoverso autonomo, il terzo comma, ma con un aggravamento della pena: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 700 a 3000 euro. Con la reclusione nel massimo superiore a cinque anni è sempre applicabile la misura cautelare personale coercitiva della custodia in carcere, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 280 c.p.p.; misura che prima della novella era applicabile soltanto ex art. 391, comma 5, c.p.p. a seguito di arresto.

Cambia anche la procedibilità: con l'abrogato n. 2-bis il fatto era punibile a querela della persona offesa; col nuovo comma terzo si procede d'ufficio.

Al comma 2 dell'**articolo 380 del codice di procedura penale**, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

[f.1\) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale.](#)

È quindi [obbligatorio l'arresto in flagranza](#) per il delitto di truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa.

Art. 640 c.p. **(Truffa)**

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

[2-bis\) \[abrogato\]](#)

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

[Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5\), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.](#)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), [e dal terzo comma.](#)

Note procedurali:

Arresto in flagranza:

comma 1° (truffa semplice): facoltativo (381/2/i c.p.p.) ma solo se consumato;

comma 2° : facoltativo (381/1 c.p.p.) consumato e tentato;

comma 3°: obbligatorio (380/2/f.1 c.p.p.) consumato e tentato.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito

Custodia cautelare in carcere: commi 2° e 3° sempre applicabile; comma 1° può essere applicata ex art. 391 c.p.p. solo quando è stato eseguito l'arresto.

Altre misure cautelari personali coercitive: commi 2° e 3° sempre applicabili;

comma 1° consentite ex art. 391 c.p.p. solo quando è stato eseguito l'arresto.

Intercettazioni: consentite solo per il comma 3°

Giudice competente: Tribunale monocratico

Procedibilità: a querela comma 1° e comma 2° n. 2-ter;

d'ufficio comma 3° e comma 2° nn. 1 e 2.

Reo minorenni:

Arresto: non consentito (cfr. diminvente ex art. 98 c.p.)

Fermo di indiziato di delitto: non consentito

Custodia cautelare in carcere: non consentita

Altre misure cautelari: comma 1 non consentite; commi 2° e 3° consentite

La novella è intervenuta soprattutto per reprimere in maniera più incisiva il crescente fenomeno delle truffe agli anziani. Tuttavia mette conto ricordare che la circostanza di cui al nuovo terzo comma facendo rinvio alla minorata difesa prevista dal n. 5 dell'art. 61 c.p. non concerne soltanto le persone anziane e/o comunque fragili; essa si configura anche per particolari circostanze di tempo o di luogo, favorevoli al reo, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e quindi agevolare la commissione del reato.

Per esempio, «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto»¹⁸.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale ai fini dell'integrazione della suddetta circostanza aggravante occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata.

Occorre ora valutare con riferimento all'età della vittima, se l'età avanzata sia di per sé sola idonea a configurare la circostanza *de qua*. Secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità:

*Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio.*¹⁹

¹⁸ Cassazione sez. un. pen. n. 40275/2021

¹⁹ Cassazione, sez. 2 n. 47186/2019; conforme n. 16017/2023.

Per esempio, in un caso è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante in danno di una donna di 73 anni in ragione della vigile attenzione reattiva da lei prestata e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione del reo.

Si tratta, pertanto, di una circostanza che, lungi dal fondarsi sul mero dato di "condizione", richiede necessariamente un accertamento di "evento", ossia una verifica giudiziale che dia conto di come l'età o gli altri elementi indicati abbiano svolto un'incidenza causale di carattere agevolativo nella perpetrazione del reato. Solo, in tal caso, infatti, la circostanza apporta quella indispensabile componente di disvalore che aggrava il reato, ben racchiusa nella formula della "minorata difesa". Altrimenti, soprattutto con riguardo all'età, ma lo stesso potrebbe affermarsi con riferimento al tempo, si finirebbe per far dipendere l'aggravante da una nozione generica e di carattere indefinito, non indicandosi da quale momento anagrafico "l'età" assumerebbe rilievo quale fattore che agevola la commissione del reato.

In conclusione, in tema di "minorata difesa", l'età avanzata della persona offesa non può costituire una presunzione assoluta ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., dovendo valutarsi la ricorrenza di condizioni denotanti una eventuale particolare debolezza della vittima da cui l'autore del reato trae consapevolmente vantaggio; tali condizioni possono consistere in fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o in ulteriori situazioni personali, quale il basso livello culturale della persona offesa.

Dunque, l'età avanzata della vittima del reato rileva nel senso che va verificata, nel caso di reato commesso nei confronti di una persona anziana, se si sia in presenza di una menomazione della capacità di percezione e di apprezzamento critico della realtà e della capacità di reazione alla condotta antiggiuridica posta in essere dal reo.

Sull'aggravante della minorata difesa si sono pronunciate anche le Sezioni unite della Cassazione penale (sentenza n. 40275/2021) che hanno non solo affermato come, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in parola le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, debbano tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso; ma ne hanno declinato il metodo di accertamento, che si declina attraverso tre verifiche, riguardanti, nell'ordine:

- a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa";
- b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato;
- c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza).

La *ratio decidendi* degli ermellini a sezioni unite è fondata sul rilievo della condizione in astratto idonea all'integrazione della minorata difesa; sulla successiva verifica che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate dalla predetta condizione; infine, sulla insussistenza (elemento negativo) che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

Le sezioni unite hanno, peraltro, analiticamente affrontato il profilo di minorata difesa correlato alle condizioni relative all'età della persona offesa, sulle quali si era parimenti

registrato un contrasto interpretativo ripudiando anche al riguardo ogni automatismo e presunzione e postulando, pertanto, il medesimo metodo di verifica.

In conclusione hanno enunciato il seguente principio di diritto: *«ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c. d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato».*

DANNEGGIAMENTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

L'art. 12 modifica l'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni, aggiungendo un periodo al terzo comma al fine di prevedere un inasprimento delle pene (minimo edittale e multa aumentati della metà) per chiunque, **con violenza alla persona o minaccia**, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 635 c.p.

Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. **Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.**

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con

minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-*quater*, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Per i reati, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Note procedurali:

Arresto in flagranza:

comma 1° non consentito;

comma 2° : facoltativo (381/2/h c.p.p.) solo se consumato, se tentato non consentito²⁰;

commi 3° : facoltativo (381/1 c.p.p.) consumato e tentato

comma 4°: obbligatorio (380/2/a-*quater*)

Fermo di indiziato di delitto: non consentito

Custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali coercitive: comma 1° non consentite; comma 2° consentite ex art. 391, comma 5, c.p.p. solo quando è stato eseguito l'arresto; commi 3° e 4° sempre applicabili;

Intercettazioni: non consentite

Giudice competente: Tribunale monocratico / **Procedibilità:** cfr. ultimo comma

Reo minorenne:

Arresto: non consentito (cfr. art. 98 c.p.)

Fermo di indiziato di delitto: non consentito

Custodia cautelare in carcere: non consentita

Altre misure cautelari: commi 1° e 2° non consentite; commi 3° e 4° consentite

²⁰ Stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, ove determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si collegano esclusivamente alle ipotesi consumate e non già tentate; ne deriva, in tema di arresto facoltativo in flagranza, che l'applicazione della misura da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal comma 2 dell'art. 381 c.p.p. non è consentita nelle ipotesi di tentativo, considerato che la norma espressamente si riferisce, elencandoli per articoli, ai «seguenti delitti», diversamente dal comma 1 ove la legge testualmente menziona i "delitti non colposi consumati o tentati" in ordine ai quali è autorizzata la cautela. (Cassazione sez. 2 pen. n.744/1999 ud.14/12/1998 deposito 16/01/1999)

SICUREZZA URBANA

L'art. 13 modifica l'art. 10 del decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017 in materia di sicurezza delle città e in particolare di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze.

Art. 10 d.-l. 20/2/2017, n. 14

Divieto di accesso

1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. **Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1.** Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.
5. ... *omissis* [abrogato]
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed

operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, **nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

L'articolo 10 oggetto di modificazione e integrazione concerne il c.d. **DACUR** (detto anche, meno bene, **DASPO urbano**) estendendone il campo di applicazione.

L'art. 10 si ricollega al precedente art. 9 concernente misure a tutela del decoro di particolari luoghi, norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree serventi i servizi di trasporto, in specie le aree interne delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché le relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. Vi rientrano condotte come la prostituzione o l'accattonaggio effettuati con modalità tali da limitare o comunque recano disturbo alla libera fruizione di tali spazi da parte dei cittadini.

Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui al successivo art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il suddetto provvedimento di allontanamento è disposto anche nei confronti di chi, nelle aree di cui sopra, commette le violazioni amministrative di cui agli articoli 688 c.p. (ubriachezza in un luogo pubblico o aperto al pubblico), 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico), 29 d.lgs. 114/1998 (commercio non autorizzato su aree pubbliche o in violazione delle limitazioni e prescrizioni dell'autorizzazione; in Lombardia artt. 21 e 22 legge regionale n. 6/2010), nonché dall'art. 7, comma 15-bis, c.d.s. (parcheggiatore o guard[i]amacchine abusivo) e dall'art. 1-sexies del d.l. n. 28/2003 (bagarinaggio).

È previsto che il regolamento comunale di polizia urbana possa estendere le misure in discorso a ulteriori aree urbane "sensibili", da esso specificamente individuate: in

particolare, quelle «su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici», nonché quelle «destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico».

L'ordine di allontanamento è impartito per iscritto al destinatario dalla Polizia Locale. Contiene i motivi dell'adozione e l'avviso della perdita di efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto. Nei casi di reiterazione delle condotte illecite il questore, per ragione di sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 12 mesi, il divieto di accesso a una o più aree indicate nel provvedimento. Il contravventore al divieto è punito con l'arresto da sei mesi a un anno.

Come ricorda la sentenza n. 47/2024 della Corte costituzionale, affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non basta che la presenza del soggetto destinatario possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata a un concreto pericolo di commissione di reati: la misura non deve, in conclusione, intendersi rivolta ad allontanare "oziosi e vagabondi". «Giovà aggiungere che la norma richiede espressamente che il pericolo per la sicurezza emerga «dalla condotta tenuta» (non, dunque, dalla sola personalità dell'agente, desunta ad esempio dai precedenti penali). Affinché scatti la misura più incisiva del divieto di accesso il comportamento del soggetto deve risultare concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza può ingenerare per i fruitori della struttura (ad esempio, in ragione dell'atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti).»

Il questore può ora disporre il divieto di accesso anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree più volte citate.

=====

Al comma 6-quater dell'art. 10 del decreto-legge n. 14/2017 ai reati per i quali è previsto **l'arresto in flagranza differita** fino a 48 ore dal fatto è stato aggiunto il delitto di cui al novellato art. 583-quater c.p. che tratta le lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, a condizione che il fatto sia stato commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

=====

=====
All'articolo 165 del codice penale (obblighi del condannato) è stato aggiunto un capoverso in fine (che diviene l'ottavo comma). L'integrazione è connessa all'abrogazione del comma 5 del già trattato art. 10 del decreto-legge n. 14/2017 che recitava quanto segue: « In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.»

L'art. 165 conferisce il potere discrezionale al giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena a vari obblighi. Nella sentenza di condanna il giudice stabilisce il termine massimo entro cui gli obblighi vanno adempiuti.

La disposizione in esame prevede che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'osservanza del divieto di accesso, imposto dal giudice, a luoghi o aree specificamente individuate. Se il divieto di accesso non è osservato, il giudice revoca la sospensione condizionale della pena.

Art. 165 c.p. (Obblighi del condannato).

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di

soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

=====

BLOCCO STRADALE O FERROVIARIO

L'art. 14 modifica il comma 1 (che poi è l'unico comma) dell'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948 recante «Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione».

In origine il d.lgs. 66/1948 prevedeva ogni fattispecie di reato di blocco stradale o ferroviario con il solo art. 1 che puniva con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di impedire e ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata e ordinaria o comunque ostruisce e ingombra, allo stesso fine, la strada stessa. Stessa pena quando il fatto era commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione. Pena raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, o commesso con violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Nel corso degli anni l'art. 1 ha subito diverse modifiche. Significativa quella apportata dal d.lgs. n. 507/1999 di depenalizzazione dei reati minori che ha inoltre inserito l'art. 1-bis in esame. Il fatto di reato, restava previsto dall'art. 1 limitatamente alla condotta di deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione. L'art. 1-bis puniva con una sanzione amministrativa lo stesso fatto commesso in una strada ordinaria e la condotta di ostruire o ingombrare una strada ordinaria o ferrata, con la clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca reato".

Più recentemente sui due articoli era intervenuto il decreto-legge n. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018. Veniva mantenuto il fatto di reato all'art. 1 e l'illecito amministrativo all'art. 1-bis. I fatti risultavano così delineati:

Art. 1 d.lgs 66/1948 (in vigore dal 4/12/2018 a oggi) Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis, è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.	Art. 1-bis d.lgs 66/1948 (in vigore dal 4/12/2018 fino all'11/4/2025) 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.
--	--

L'occupazione e ostruzione di strade pubbliche costituisce storicamente un atto compiuto da chi manifesta dissenso, in occasione di scioperi o di cortei di protesta, specie da parte di lavoratori in lotta per la difesa del loro posto di lavoro. In tale contesto, la depenalizzazione del reato di blocco stradale del 1999 è stata interpretata come applicazione del principio del c.d. "diritto penale minimo", che riserva le fattispecie criminose alle condotte lesive di diritti e valori primari dell'individuo.

La novella odierna eleva a delitto anche il fatto di cui all'art. 1-bis sicché viene reintrodotta nell'ordinamento il reato di blocco stradale o ferroviario (anche) facendo uso del proprio corpo.

Art. 1-bis d.l.vo n. 66/1948

1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

Per il delitto di nuovo conio, sia per la fattispecie base sia per quella aggravata con circostanza a effetto speciale, non è consentita l'applicazione di misure cautelari né precautelari.

Risulta eliminato il riferimento ai promotori e organizzatori del blocco.

Indicazioni operative per la Polizia Giudiziaria

- (a) Il delitto si consuma allorché – per esempio – la persona si stende per terra, con ciò finendo per ostacolare la libera circolazione.
- (b) Il reato si configura quando la condotta viene posta in essere sia sui binari della ferrovia, sia su una strada ordinaria, quindi una qualunque strada di uso pubblico, come si rinviene nella definizione di "strada" operata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 (ossia il vigente codice della strada).²¹
- (c) La trasformazione della condotta da illecito amministrativo a reato comporta ovviamente che la segnalazione in merito non va inoltrata al Prefetto, ma alla Autorità giudiziaria, attraverso l'esplicita menzione – nella rubrica della c.n.r. da inserire nel Portale NDR – dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 66/1948.

²¹ Art. 2 cod. str. (Definizione e classificazione delle strade) / 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. / ...

Donne incinte o madri di infanti – Esecuzione della pena

L'art. 15 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione della pena. Mediante l'abrogazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del secondo comma dell'articolo 146 e l'inserimento delle situazioni ivi previste con diversa disciplina nell'art. 147 c.p. è stato reso facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena (non pecuniaria) per le condannate incinte e le madri di infanti.

La nuova disciplina prevista dall'art. 147 prevede che l'esecuzione penale può essere differita se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti:

- di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno;
- di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.

Il differimento non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti. Il provvedimento che ha disposto il rinvio è altresì revocato qualora, durante il periodo di differimento, la madre tenga comportamenti che potrebbero recare un grave pregiudizio alla crescita del minore.

L'ultimo capoverso, di nuovo conio, con un *dictum* leggermente ridondante con quello del quarto comma, esclude la facoltà di rinvio nei due casi sopra elencati, ossia prevede come obbligatoria l'esecuzione della pena, se dal differimento possa derivare il pericolo, di eccezionale rilevanza, che le condannate possano commettere ulteriori delitti. In tale caso

- le condannate in stato di gravidanza o madri di infanti di età inferiore a un anno **dovranno** espiare la pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) anziché in un carcere ordinario;
- le condannate madri di prole con età superiore a un anno e inferiore a tre anni **potranno** espiare la pena presso un ICAM sempre che esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano.

Restano ferme le norme dell'ordinamento penitenziario sulla detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975.

Art. 146 c.p.

(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena)

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

- 1) [\[abrogato\]](#)
- 2) [\[abrogato\]](#)
- 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Art. 147.**(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)**

L'esecuzione di una pena può essere differita:

- 1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
- 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
- 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno.
- 3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.

Nel caso indicato nel numero 1), l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

L'art. 15 modifica altresì le norme del codice di rito sempre in materia di esecuzione della pena per condannate incinte o madri.

Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 276-bis c.p.p.**Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose
realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri**

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.

All'articolo 285-bis , comma 1, c.p.p. le parole «donna incinta o» sono soppresse, dopo le parole «madre di prole di età» sono inserite le seguenti: «superiore a un anno e» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusiva mente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».

Adempimenti della polizia giudiziaria

Viene integrato l'art. 293 del codice di procedura penale con l'inserimento dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies*. L'articolo modificato è collocato nel codice di rito nel Titolo I del libro IV sulle misure cautelari personali e stabilisce gli adempimenti della polizia giudiziaria in esecuzione delle ordinanze che applicano le misure anzidette.

Tra i vari adempimenti di legge è previsto che qualora l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria incaricato di eseguire l'ordinanza con la quale viene disposta la misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p. deve darne atto nel verbale delle operazioni compiute in esecuzione dell'ordinanza. In questo caso il verbale va trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

Si fa riferimento alle ipotesi (accertate) in cui la persona destinataria del provvedimento

- sia una donna incinta
- sia una madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole
- abbia superato l'età di 70 anni

In tali casi non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Il giudice, anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena, potrà disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave oppure la sua esecuzione con la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Art. 293 c.p.p.

Adempimenti esecutivi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.

Analogamente, con l'aggiunta di un periodo al comma 4 e di un periodo al comma 5, viene modificato l'art. 386 c.p.p. concernente gli adempimenti da parte della polizia giudiziaria in caso di esecuzione di una misura precautelare: arresto, fermo di indiziato di delitto e, in quanto compatibili, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

All'art. 558 del codice di rito, concernente la convalida dibattimentale dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, al comma 4 -bis è aggiunto un periodo riguardo al caso in cui la persona arrestata è una donna in stato di gravidanza o madre di prole di età inferiore a un anno. Nelle more dell'udienza di convalida della misura precautelare, qualora non possa disporre la custodia domiciliare (o la custodia in un luogo pubblico di cura o di assistenza), il pubblico ministero dispone che l'arrestata sia custodita presso un ICAM. Nelle medesime circostanze, la custodia in ICAM può essere disposta dal P.M. di turno se l'arrestata ha figli di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.

Art. 386 c.p.p.

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;
- i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.

1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero

al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558. **Se l'arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.**

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. **Se l'arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.**

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

Art. 558

(Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo)

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1.

dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. **Nondimeno, se l'arrestato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l'arrestato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.**

4-ter. Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.

Si rileva un mancato coordinamento tra il comma 2, secondo periodo, dell'art. 558 c.p.p. e il novellato comma 4 dell'art. 386 c.p.p. a cui, in fine, è stato aggiunto un periodo.

=====

ACCATTONAGGIO

L'art. 16 del decreto-legge modifica profondamente l'art. 600-*octies* del codice penale in materia di accattonaggio. In sintesi:

- viene punito l'impiego di minori sino a 16 anni (età sino a cui vige l'obbligo scolastico), anziché sino a 14 anni;
- è introdotta la condotta di induzione all'accattonaggio, che si aggiunge a quelle già previste di avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio e di conseguenza è modificata la rubrica;
- è prevista la circostanza aggravante a effetto speciale per le fattispecie più gravi di cui al secondo comma se il fatto è commesso con violenza o minaccia (e si spiega la condotta di costrizione indicata nella nuova rubrica) o nei confronti di persona minore degli anni 16 o comunque non imputabile.
- La pena comminata consente l'arresto facoltativo in flagranza per ogni fattispecie prevista. Prima della novella l'arresto non era consentito.

Art. 600-*octies*.

Impiego di minori nell'accattonaggio.

Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio.

Induzione e costrizione all'accattonaggio.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni **sedici** o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni **sedici** o comunque non imputabile.

Note procedurali:

Arresto in flagranza: facoltativo (381/1 c.p.p.);

Fermo di indiziato di delitto: consentito se e solo se ricorre la fattispecie aggravata dal secondo periodo del secondo comma

Custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali coercitive: consentite.

Intercettazioni: comma 1° non consentite; comma 2° consentite

Giudice competente: Tribunale monocratico;

Procedibilità: d'ufficio

Il bene giuridico tutelato assume una conformazione differente a seconda della fattispecie astratta considerata e del soggetto passivo del reato da essa previsto.

Il reato è stato collocato nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale. La fattispecie di impiego dei minori di anni **sedici** nell'accattonaggio, in tutte e tre le condotte incriminate al primo comma caratterizzate dal dolo generico, è infatti posta a

tutela del sano e corretto sviluppo della personalità del minorenne. L'impiego dei minori nell'attività mendicataria può infatti pregiudicare la formazione della loro personalità e il loro corretto sviluppo psicofisico.

Il primo comma si apre con una clausola di riserva, la norma trova applicazione qualora il fatto non costituisca più grave reato, ad esempio il delitto di cui all'art. 572 c.p. di maltrattamento di un familiare o convivente, o di una persona affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.

È necessaria una riflessione sull'impiego delle persone non imputabili per causa diversa dall'età, ovvero perché affette da infermità psichica o psicofisica, dunque soggetti particolarmente deboli, non autonomi, perlopiù di fragile personalità, il cui coinvolgimento nell'accattonaggio comporta lo sfruttamento della loro condizione di vulnerabilità. La norma pertanto tutela sia la dignità umana sia, come per i minori di anni sedici, la loro personalità.

Le fattispecie al secondo comma sono caratterizzate dal dolo specifico, in quanto è richiesto il fine di profitto, proprio o altrui, consistente nel conseguire dalle condotte incriminate un vantaggio patrimoniale. Il reato può ritenersi posto a protezione della "personalità individuale", indipendentemente dall'età della vittima, dalle sue condizioni psichiche, da un suo eventuale consenso. Anche nell'ambito di questa fattispecie emerge la tutela della dignità del mendicante, costretto a un'attività degradante quale il questuare per conto di terzi.

Per la nuova fattispecie di induzione all'accattonaggio occorre fare riferimento alla nozione di "induzione" che essendo già presente in alcuni reati è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza. Per la legge penale il concetto di induzione «postula un'attività positiva diretta a condurre alcuno a compiere un determinato atto giuridico, indurre, infatti, vuol dire determinare, convincere, influire sulla volontà altrui ed è un elemento ben distinto dal mezzo usato per il raggiungimento del fine per quanto possa essere necessaria la coesistenza dell'una e dell'altro per la consumazione del reato.»²²

Al secondo comma non è stata riprodotta la clausola di riserva, tuttavia anche in questo caso possano insorgere problemi di concorso con le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.).

=====

CANNABIS LIGHT

L'articolo 18 apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa di cui alla legge n. 242 del 2016, «Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale».²³

Anche il Dipartimento delle Politiche antidroga ha precisato che la novella non vuole criminalizzare la coltivazione e la filiera agro industriale della canapa. Essa mirerebbe invece a contrastare più che altro la produzione e la commercializzazione delle

²² Cassazione sez. 2 pen. n. 8454/2019

²³ *Incipit* dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 48/2025

infiorescenze e dei suoi derivati per uso ricreativo praticata dai cannabis shop. Sempre secondo il citato Dipartimento, a causa di queste attività infatti, nella società si è diffusa, a torto, l'idea della legalizzazione della cannabis light. Ciò che il decreto vuole contrastare quindi è solo l'uso improprio di queste sostanze e tutte quelle condotte degli assuntori che, in stato di alterazione psicofisica, possono mettere a rischio l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Il decreto interviene sugli articoli 1, 2 e 4 della **legge 2 dicembre 2016, n. 242**

Art. 1 (Finalità) L. 242/2016

1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera **industriale** della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire

alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito

di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano **in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata:**

- a) alla coltivazione e alla trasformazione;
- b) all'incentivazione **della realizzazione** di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, **per gli usi consentiti dalla legge**;
- c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
- e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

3 -bis . Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .

Con queste novità le misure di sostegno e di promozione previste dalla legge 242 riguardano solo la filiera industriale e si rivolgono esclusivamente alla coltura della canapa con comprovate finalità alle attività previste dalla legge.

Tra le varie finalità di sostegno e promozione della canapa è stato eliminato l'impiego e il consumo dei semilavorati, finalizzando la realizzazione dei semilavorati solo agli usi consentiti dalla legge.

La legge n. 242/2016 non si applica a quanto specificato nel nuovo comma 3 bis. Fuori dei casi consentiti si applicano le sanzioni penali previste dal T.U. Stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990).

Art. 2 (Liceità della coltivazione) L. 242/2016

1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo **professionale** ;

g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.

Con queste modifiche la coltivazione della canapa non necessita di autorizzazione se dalla stessa si ottengono prodotti destinati al florovivaismo professionale.

Nel nuovo comma 3-bis invece sancisce i divieti delle attività elencate relative alle infiorescenze della canapa coltivata anche in forma semilavorata, ecc.

Con le modifiche apportate alla legge 242/2016, la coltivazione della canapa è ammessa esclusivamente se comprovata da una finalità industriale lecita, come la realizzazione di prodotti per la bioedilizia o la cosmesi. L'unico uso ammesso è quello professionale, così come l'unica produzione di semi consentita è quella destinata agli usi legittimi, purché entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Ministero della Salute. Viene introdotto il divieto generalizzato delle infiorescenze, con la sola eccezione della loro lavorazione esclusiva per la produzione di semi.

La novella ha recepito quanto era stato statuito dalla giurisprudenza di legittimità: *«la commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole»*.²⁴ Più di recente è stato asserito che la coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, da parte di coltivatore diretto, integra il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, allorquando emerga la prova di una finalità diversa da quella indicata dall'art.2 della citata legge n.242 del 2016.²⁵

Sul primo versante, la Suprema Corte è intervenuta specificando che, ai fini della rilevanza penale, la percentuale inferiore alla soglia indicata dalla L. n. 242/2016, art. 4, commi 5 e 7, non esclude a priori il configurarsi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e, inoltre, “non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente. Nella valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza abbia una reale efficacia drogante, vale a dire una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi.”²⁶

La novella incide anche sulla produzione del cannabidiolo o CBD (ancorché non sia un principio psicoattivo), poiché non potrà essere prodotto da infiorescenze di canapa. Gli oli al CBD (che come noto hanno anche un uso terapeutico) attualmente potranno essere prodotti (non essendo il CBD nelle tabelle del T.U. Stup.) soltanto se ottenuti da altre parti della pianta o in modo sintetico. La Corte di giustizia dell'UE con una sentenza del 2020 ha chiarito che, a differenza del THC, il CBD non ha effetti psicotropi o nocivi sulla salute e, pertanto, non rientra tra le sostanze controllate dalla Convenzione unica sugli stupefacenti.

²⁴ Corte di Cassazione, sez. un. pen. sentenza n. 30475-2019

²⁵ Cassazione, sez. 4 pen. n. 16155/2021

²⁶ Cassazione penale n. 7256/2021

Art. 4 (Controlli e sanzioni) L. 242/2016

1. Il **Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri** è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, **e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis)**, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Capo III – Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, ...

L'articolo 19 modifica i seguenti articoli del codice penale in materia di delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione:

art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)

art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale)

art. 339 (Circostanze aggravanti)

All'art. 336 c.p. è stato aggiunto un capoverso finale (che diviene il quarto comma) che introduce una circostanza aggravante speciale a effetto speciale che aumenta la pena fino alla metà, così come quella al secondo comma che tutela l'attività del personale delle scuole. La nuova aggravante è volta a rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 336 c.p.

(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.

Note procedurali:

Arresto in flagranza: facoltativo [nota: per il comma 3° si fa riferimento all'art. 381/2/c) poiché in origine era il comma 2° tuttavia la norma del c.p.p. non è stata coordinata con la modifica del 336 c.p. apportata dalla legge n. 25/2024]

Consentito arresto fuori flagranza se l'indagato è sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 71 d.lgs. 159/2011)

Fermo di indiziato di delitto: non consentito;

Custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali coercitive: consentite; ma comma 3° di norma non consentite, consentite a séguito di arresto ex art. 391/5 c.p.p.; commi 3° e 4° sempre consentite, tranne la custodia in carcere consentita solo ex art. 391/5 c.p.p

Giudice competente: Tribunale monocratico

Procedibilità: d'ufficio

Reo MINORENNE**Arresto in flagranza:** consentito, ma comma 3° non consentito**Fermo di indiziato di delitto:** non consentito;**Custodia cautelare in carcere:** consentita, ma comma 3° non consentita**altre misure cautelari personali coercitive** consentite; ma comma 3° non consentite

Nelle fattispecie base di cui al primo e terzo comma ***l'uso di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio*** rappresenta un elemento costitutivo del reato e nelle due autonome figure di reato il dolo è specifico. Il reato è di pura condotta e si consuma indipendentemente dal raggiungimento dello scopo prefissatosi dal reo.²⁷

[Per i concetti di violenza e minaccia si fa rinvio al commento nelle pagine precedenti sul nuovo articolo 634-*bis* c.p..]

Il bene giuridico tutelato viene tradizionalmente individuato nel regolare funzionamento della P.A., tutelando indirettamente i pubblici funzionari dalla possibilità di subire, da parte dei privati, condizionamenti nel processo di formazione delle loro decisioni.²⁸ La Corte costituzionale ha ritenuto che la tutela penale dell'onore della persona fisica titolare del pubblico ufficio, è assorbita in quella del prestigio della pubblica Amministrazione che in essa si incarna.²⁹ Il Giudice delle leggi ha inoltre ritenuto che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, quali sono posti, genericamente o specificamente, da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi e dei prestatori d'opera dipendenti da privati, e una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale – ferma restando la pari dignità delle persone *uti singuli* – sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, tra l'altro, postulano efficienza e serenità di espletamento.³⁰

Agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.).

L'elemento decisivo per la qualifica di pubblico ufficiale è dunque l'esercizio effettivo di una *pubblica funzione*.

La qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.³¹

²⁷ Cassazione sez. 6 pen. n. 43905/2018 e n. 4691 del 27 settembre 2011, non massimate.

²⁸ Manzini, Trattato di diritto penale.

²⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 109 del 1968

³⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 1972.

³¹ Cassazione, sez. unite pen. n. 7958/1992

Agli effetti della legge penale, sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. (art. 358 co. 1° c.p.)

«Sono incaricati di pubblico servizio, a tenore dell'art. 358 c.p., coloro i quali, pure agendo nell'ambito di attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.»³²

Per **pubblico servizio** deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. (art. 358 co. 2° c.p.)

Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità e complementarità.³³

Si ricorda peraltro che l'art. 393-bis c.p. prevede una causa di non punibilità, qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Per omogeneità di materia e per finalità di coerenza sistematica, le innovazioni apportate all'art. 336 del codice penale vengono riprodotte, parallelamente, anche con riferimento all'articolo 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) con l'aggiunta di un capoverso (che diviene il secondo comma).

Art. 337 c.p.

(Resistenza a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.

Note procedurali:

Arresto in flagranza: facoltativo (381/1 c.p.p.)

Fermo di indiziato di delitto: non consentito;

Custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari coercitive: consentite;

Giudice competente: Tribunale monocratico

Procedibilità: d'ufficio

Reo MINORENNE

Arresto in flagranza: consentito

Fermo di indiziato di delitto: non consentito;

Custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali: consentite.

³² Cassazione n. 7958/1992 cit.

³³ Cassazione n. 7958/1992 cit.

Come per l'art. 336 c.p. viene introdotta una circostanza aggravante speciale (e a effetto speciale) che aumenta la pena fino alla metà, volta a rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Merita osservare che sia riguardo al reato base sia per il nuovo capoverso «occorre dunque partire dalla considerazione che la condotta tipica del delitto in esame si concreta nell'uso della violenza o della minaccia da chiunque esercitata per "opporsi a un pubblico ufficiale" (o a un incaricato di un pubblico servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza) mentre compie un atto dell'ufficio o del servizio. L'elemento oggettivo del reato risulta tipizzato sul piano modale e teleologico, essendo sanzionata ogni condotta diretta a conseguire lo scopo oppositivo indicato dalla disposizione attraverso l'uso di violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio agente. I suddetti elementi fattuali rilevano nella loro idoneità e univocità a impedire o a turbare la libertà di azione del soggetto passivo, sicché il reato è integrato da qualsiasi condotta che si traduca in un atteggiamento, anche implicito, purché percepibile, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente o temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto dell'ufficio o del servizio, restando così esclusa ogni resistenza meramente passiva, come la mera disobbedienza.»³⁴

La struttura della fattispecie sotto il profilo fattuale, prevede, dunque, una condotta commissiva-oppositiva connotata:

- a) dalla violenza o dalla minaccia (esclusa, come detto, la mera resistenza passiva) rivolta (in modo diretto o indiretto, esplicito o implicito) esclusivamente contro il pubblico ufficiale o il soggetto normativamente a esso equiparato, siccome tesa a coartarne o a impedirne l'agire funzionale;
- b) dalla volontà (**dolo specifico**) di ostacolare il soggetto passivo nel momento dell'esercizio della funzione pubblica.

«Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga.»³⁵

L'espressione adoperata dal legislatore – «mentre compie un atto di ufficio o di servizio» – ha la finalità di individuare contesto e finalità della condotta oppositiva e di circoscriverne la rilevanza nell'ambito di un obiettivo nesso funzionale e di un determinato arco temporale, ricompreso tra l'inizio e la fine dell'esecuzione dell'atto dell'ufficio o del servizio; sicché, al di fuori di tale ambito, la violenza o la minaccia rivolte al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio configurano fattispecie diverse, quali ad esempio la violazione dell'art. 336 cod. pen. nel caso in cui la violenza o la minaccia siano antecedenti all'atto dell'ufficio.

Integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quello previsto all'art. 336 dello stesso codice, la condotta di chi usi violenza o minaccia per impedire al pubblico ufficiale di

³⁴ Cassazione, sez. un. pen. n. 40981/2018

³⁵ Cassazione, sez. 1 pen. n. 29614/2022 Rv. 283376

*compiere un atto del proprio ufficio mentre questi lo sta compiendo e non prima che inizi la sua esecuzione.*³⁶

*In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione.*³⁷

*Per esempio, è configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e non quello previsto dall'art. 336 cod. pen., nella condotta di colui che minaccia un agente di polizia per opporsi all'esecuzione di un sequestro, quando dopo l'apprensione materiale della "res" sia ancora necessario provvedere alla compilazione degli atti conseguenti al sequestro.*³⁸

*Sotto un profilo ontologico, la distinzione tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e quello di resistenza (art. 337 c.p.) risiede nel finalismo dell'azione violenta o minacciosa, che nel primo caso mira a coartare la volontà del pubblico ufficiale affinché compia un'azione od una omissione contrarie ai doveri del suo ufficio, mentre nel secondo caso, ferma restando la libertà di determinazione del soggetto passivo, è diretta ad impedire il compimento dell'atto doveroso.*³⁹

A chi è rivolta la violenza e/o la minaccia? Un'ulteriore importante considerazione concerne le modalità della violenza o minaccia posta in essere. Preso infatti letteralmente il *dictum* della norma osserviamo che essa contempla l'uso di violenza o minaccia per opporsi al pubblico ufficiale (o agli soggetti indicati) e non nei confronti del pubblico ufficiale, quindi la condotta violenta o minacciosa può essere rivolta a qualsiasi persona, compreso il reo stesso (per es. con autolesionismo), o anche alle sole cose. Per integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è quindi sufficiente la violenza c.d. impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale, purché comunque idonea a ostacolare o impedire l'esplicazione della pubblica funzione.

L'art. 337 cod. pen. non esige, a differenza dell'art. 336 stesso codice, che la violenza (o la minaccia) sia usata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, ma richiede soltanto che la violenza sia usata per opporsi al pubblico ufficiale nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne consegue che a concretare il delitto di resistenza è sufficiente anche la mera violenza sulle cose o sulle persone dei privati, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o a frustrare il compimento dell'atto (o dell'attività) di ufficio o di servizio, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo

³⁶ Cassazione sez. 6 pen. n. 37749/2010 Rv. 248596

³⁷ Cassazione sez. 6 n. 51961/2018 Rv. 274509 (conformi sez. 6 pen. n. 24623/2003 Rv. 225491; sez. 6 n. 51030/2013 Rv. 258505). In applicazione di tale principio, la Corte, nel censurare la decisione del giudice di merito, ha precisato che sussiste il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui unico è l'atto di polizia posto in essere dagli operanti, contestuali sono le condotte tenute, in rapida successione, dal ricorrente e coincidente è il loro finalismo.

³⁸ Cassazione sez. 6 pen. n. 38566/2008 Rv. 241508

³⁹ Cassazione sez. 6 pen. n. 48541/2003 Rv. 227428

*psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività costituita dall'esercizio di una pubblica funzione.*⁴⁰

*Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che minacci di compiere atti di autolesionismo, sempre che la stessa sia idonea a ostacolare il compimento della pubblica funzione.*⁴¹

*Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata a impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio a opera del pubblico ufficiale.*⁴²

Quando la fuga integra il reato? Un cenno particolare, inerente all'attività specifica delle forze dell'ordine, anche riguardo alla nuova circostanza aggravante, merita la resistenza integrata dalla fuga del reo. Giova richiamare qui di seguito alcune significative pronunce di legittimità.

«Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo.»⁴³

«Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità.»⁴⁴

«In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada.»⁴⁵

«Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, alla guida di un'auto, si dia alla fuga ad alta velocità per sottrarsi all'alt intimato dalle forze di polizia e, una volta raggiunto, tenti di speronare la loro vettura.»⁴⁶

⁴⁰ Cassazione sez. 6 pen. n. 15040/1989 Rv. 182434

⁴¹ Cassazione sez. 6 pen. n. 44069/2024 Rv. 287297

⁴² Cassazione sez. 6 pen. n. 4929/2004 (udienza 17/12/2003 dep. 6/2/2004) Rv. 229511 (Fattispecie nella quale l'imputato, richiesto di esibire documenti di identificazione dei quali era privo, si è procurato volontariamente lievi lesioni ad un braccio).

⁴³ Cassazione, sez. 4 pen. n. 41936/2006 Rv. 235535

⁴⁴ Cassazione, sez. 2 pen. n. 44860/2019 Rv. 277765

⁴⁵ Cassazione, sez. 1 pen. n. 41408/2019 Rv. 277137

⁴⁶ Cassazione, sez. 6 pen. n. 4391/2019 Rv. 258242

Il capoverso aggiunto in fine all'art. 339 c.p. introduce una circostanza aggravante a effetto comune, che aumenta (fino a un terzo, ex art. 64 c.p.) la pena comminata dai tre articoli precedenti, se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Risulta peraltro evidente la *ratio* di scoraggiare tutte quelle condotte minacciose o violente che, nel tempo, hanno accompagnato alcune opere pubbliche (si pensi alla realizzazione della TAV).

Art. 339 c.p.

(Circostanze aggravanti)

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

Note procedurali:

Arresto in flagranza: facoltativo

Fermo di indiziato di delitto: comma 1° non consentito; comma 2° consentito

Custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari coercitive: in relazione agli artt. 337 e 338 sempre consentite; comma 2° in relazione all'art. 336 sempre consentite, comma 1° in rel. art. 336 comma terzo di norma non consentite, consentite a séguito di arresto ex art. 391/5 c.p.p.;

Giudice competente: comma 1° Tribunale monocratico; comma 2° in relazione 337 e 338 Tribunale collegiale; comma 2° in rel. 336, primo comma, Tribunale collegiale, negli altri casi Tribunale monocratico [*mancato coordinamento con la novella dell'art. 336 c.p.*]

Procedibilità: d'ufficio

Reo MINORENNE

Arresto in flagranza: consentito

Fermo di indiziato di delitto: consentito soltanto per i commi 2° e 3° in relazione agli artt. 336, primo comma, 337 e 338; negli altri casi non consentito

Custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali: consentite, tranne per il comma 1° in rel. al 336 terzo comma

=====

LESIONI PERSONALI A UFFICIALE/AGENTE DI P.G./P.S.

L'articolo 20 ha modificato la circostanza aggravante a effetto speciale per i reati di lesione personale di cui all'art. 583-quater, primo comma, del codice penale, che nel testo previgente si applicava alle sole lesioni personali gravi o gravissime cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Merita ricordare che il secondo comma prevede una circostanza analoga concernente il personale sanitario o sociosanitario. I due commi prevedono le stesse comminatorie di pena.

La novella del primo comma estende il campo di applicazione dell'aggravante alla più ampia categoria degli **ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza**,⁴⁷ modulando il regime sanzionatorio secondo la gravità:

- reclusione da 2 a 5 anni se le lesioni sono semplici (ossia lievissime o lievi);
- da 4 a 10 anni se sono gravi;
- da 8 a 16 anni se gravissime.

Analogamente a quanto stabilito dalla circostanza comune di cui all'art. 61, n. 10, c.p. (applicabile in rapporto a pubblici ufficiali diversi, o a incaricati di un pubblico servizio), è richiesto che il soggetto pubblico passivo subisca le lesioni **"nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni"**.

Art. 583-quater c.p.

(Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali)

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, **secondo periodo**.

Note procedurali:

Arresto in flagranza:

comma 1° facoltativo (381/1 c.p.p.) / comma 2° obbligatorio (380/2/a-ter)

Fermo di indiziato di delitto: Consentito soltanto per lesioni gravi e gravissime

Custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari coercitive: consentite

⁴⁷ Quanto ai soggetti passivi, la disposizione previgente era riferibile ai soli pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Giudice competente:

comma 1° primo periodo (lesioni semplici) Giudice di Pace

comma 2° primo periodo (lesioni semplici) Tribunale monocratico

commi 1° e 2° - lesioni gravi - Tribunale monocratico

commi 1° e 2° - lesioni gravissime - Tribunale collegiale

Procedibilità: d'ufficio, tranne per il primo comma, primo periodo (lesioni semplici) che è a querela della persona offesa.

Reo MINORENNE

Arresto in flagranza: consentito soltanto per lesioni gravi e gravissime

Fermo di indiziato di delitto: consentito soltanto per lesioni gravi e gravissime

Custodia cautelare in carcere consentita soltanto per lesioni gravi e gravissime

Altre misure cautelari personali: consentite.

Giova ricordare che ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un **periodo superiore ai 40 giorni**;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Mette conto segnalare che il decreto-legge n. 48/2025 è intervenuto anche sull'art. 10, comma 6-quater, del d.l. n. 14/2017, consentendo **l'arresto in flagranza differita** quando il fatto di cui all'art. 583-quater c.p. è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

A proposito dell'arresto in flagranza, va inoltre precisato che esso è obbligatorio solo nell'ipotesi del comma 2° relativo al personale sanitario o sociosanitario nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare. In tale circostanza è prevista dall'art. 382-bis, comma 1-bis c.p.p., la possibilità dell'arresto in flagranza differita.

La residua applicazione dell'art. 576 n. 5-bis c.p.

Merita attenzione il mancato coordinamento della nuova norma con quella già prevista dal combinato disposto degli articoli 585 e 576, comma primo, n. 5-bis del codice penale. Questa norma infatti prevede un aumento di pena da un terzo alla metà quando – nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584 – concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, quindi anche quella (n. 5-bis) del fatto commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Circostanza aggravante «configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo»⁴⁸.

La fattispecie considerata è pressoché identica a quella introdotta nel primo comma dell'art. 583-quater in quanto in più prevede soltanto l'adempimento del servizio oltre a quello delle funzioni. Questo combinato disposto sarebbe pertanto ancora applicabile per il solo fatto, peraltro non facilmente configurabile, di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento del servizio, ma non anche delle funzioni.

L'art. 576 c.p. al n. 1° richiama altresì il concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61, e in particolare, limitatamente al caso in ragionamento, l'aver commesso il reato per eseguirne un altro. Un orientamento minoritario oltre che meno recente della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto anche che «quando viene prospettato il nesso teleologico fra le lesioni personali e la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni non possono che essere rivolte in danno del pubblico ufficiale. Per questo non è possibile contestare l'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5-bis, in quanto se le lesioni sono aggravate dall'aver commesso il reato per eseguirne un altro, vale a dire la resistenza contro il pubblico ufficiale, la parte lesa non può che essere il pubblico ufficiale. Pertanto, in questo caso l'aggravante teleologica [art. 61 n. 2 c.p.] assorbe necessariamente l'aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale».⁴⁹ Dunque, secondo l'orientamento più recente e maggioritario, «nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali le due ipotesi di reato concorrono pienamente e, quindi, anche la disciplina delle aggravanti deve necessariamente essere valutata con riguardo a ciascuna di esse. Ne consegue che l'aggravante prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., essendo riferita al solo reato di lesioni personali, deve essere considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all'art. 582 cod. pen.».⁵⁰

Confrontiamo la nuova aggravante con quella previgente:

	art. 576 n. 5-bis	art. 583-quater co. 1°
Lesioni semplici (lievi o lievissime)	reclusione da 8 mesi a 4 anni e 6 mesi	reclusione da 2 a 5 anni
Lesioni gravi	reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi	reclusione da 4 a 10 anni
Lesioni gravissime	reclusione da 8 a 18 anni	reclusione da 8 a 16 anni

(Si noti che per le lesioni gravi e gravissime era più severo il regime previgente.)

In conclusione, dopo il d.-l. n. 48/2025, la circostanza di cui agli artt. 585 e 576 n. 5-bis c.p. non è più applicabile in caso di lesioni a ufficiali o agenti di p.g. o di p.s. Ciò in quanto l'art. 585 non fa alcun riferimento all'art. 583-quater c.p. ma soltanto agli artt. 582 e 583 c.p. In via residuale, l'aggravante ex art. 576 n. 5-bis c.p. è quindi applicabile soltanto

⁴⁸ Cassazione, sez. 6 pen., n. 19262/2022 Rv. 283159. Conformi: sez. 6 n. 2608 del 17/12/2021 dep. 24/01/2022 Rv. 282423; sez. 6 n. 57234/2017 Rv. 272203.

⁴⁹ Cassazione, sez. 5 pen. n. 25533/2015

⁵⁰ Cassazione sez. 6 pen. n. 19262/2022, parte 2.3 del *Considerato in diritto*.

all'omicidio e all'omicidio preterintenzionale e ai delitti di deformazione o sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies c.p.).

Procedibilità e giudice competente. È probabile che al legislatore d'urgenza sia sfuggito che giusta l'art. 582, comma 2°, del codice penale, quando ricorre la circostanza aggravante delle lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, limitatamente all'ipotesi delle **lesioni semplici** (ossia lievissime o lievi) il reato è punibile a **querela della persona offesa** e ciò implica anche la **competenza per materia del giudice di pace**. Il Parlamento ha scelto la via più veloce di convertirlo in legge senza modificazioni.

La procedibilità d'ufficio è infatti prevista dall'art. 582, comma 2° c.p. tassativamente quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 583 (lesioni gravi e gravissime), 584-quater, comma 2°, primo periodo (lesioni semplici in danno personale sanitario) e 585 (concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 o 577, ovvero il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite), ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Ciò detto, il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesioni personale, consumati o tentati, quando la procedibilità per gli stessi sia querela, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento (cfr. l'art. 4 decreto legislativo n. 274/2000 e l'art. 15, comma 1, legge n. 468 del 1999).⁵¹ Resta perciò di competenza del tribunale il delitto di lesione personale lieve o lievissima commesso in danno di una delle categorie di soggetti elencati all'art. 577, commi primo, n. 1), e secondo, c.p. (in particolare: ascendente, discendente, coniuge, anche legalmente separato, ex-coniuge, parte di una unione civile, anche cessata, convivente, ex-convivente, persona legata o già legata da relazione affettiva, fratello o sorella), pur se procedibile a querela, con conseguente applicabilità di misure cautelari e precautelari, atteso il disposto dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, come risultante dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2018.⁵² Resta inoltre di competenza del tribunale – giusta l'art. 4 comma 3 d.lgs. 274/2000 – ancorché procedibile a querela, il delitto di lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 270-bis.1 c.p. [aggravante relativa ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico], 416-bis.1 c.p. [aggravante relativa ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo], 604-ter c.p. [aggravante relativa ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o

⁵¹ Il mancato coordinamento tra l'art. 582 comma 2° c.p. e l'art. 4 d.lgs. n. 274/2000 è stato risolto dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, con sentenza n.12759 del 14/12/2023 dep. 28/03/2024: «Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.»

⁵² Per questa puntualizzazione, Cassazione sez. 5 pen. n. 35796/2023, Rv. 285134.

religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità].

Resta salva la competenza del tribunale in caso di connessione (cfr. art. 6 d.lgs. 274/2000), ovvero se le lesioni semplici aggravate ex art. 583-quater, comma primo, concorrono con delitti di sua competenza, come nel caso ex art. 337 c.p. della resistenza a P.U.

=====

BODYCAM

L'art. 21 del decreto-legge, rubricato **“Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia”** prevede quanto segue:

1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.
2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.

Le nuove norme vanno coordinate con le disposizioni del d.lgs. 51/2018 in materia di protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati.

Le bodycam sono apparecchi di dimensioni molto ridotte e adatte a essere indossate sull'uniforme per essere attivate in situazioni critiche, al fine di tutelare chi le indossa.

Sono dispositivi con elevate qualità di ripresa e consentono la trasmissione dei dati alla centrale operativa e l'invio di “alert” alla loro attivazione.

Considerato che il controllo del territorio e la vigilanza di siti sensibili rientra nei servizi per i quali è consentito l'uso di bodycam anche il personale della Polizia Locale impiegato in tali servizi potrà essere dotato del dispositivo al fine di videoregistrare l'attività operativa compiuta. Si possono pertanto ritenere superate le restrizioni d'uso indicate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimenti n. 290 e n. 291 del 22 luglio 2021. È probabile che verrà chiesto un parere più aggiornato al Garante.

Nei citati pareri del 2021, il Garante aveva posto alcune condizioni: attivazione delle videocamere indossabili in uso al personale dei reparti mobili incaricato solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico o di fatti di reato; esclusione di registrazione continua delle immagini e di episodi non critici.

Inoltre, il Garante aveva chiesto al Ministero di specificare che il sistema che intende utilizzare non consente l'identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona.

Il Garante aveva inoltre ritenuto ragionevole il periodo di sei mesi per la conservazione dei dati e rispettato il principio di privacy, se prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine.

Merita citare che l'Ispettorato territoriale del Lavoro - Verona in data 7 febbraio 2025 ha autorizzato la Polizia Locale di Verona all'impiego di bodycam finalizzato alla tutela dell'incolumità degli operatori per documentare aggressioni fisiche e verbali agli agenti, registrare minacce fisiche e verbali rivolte alla sicurezza dei cittadini, documentare danneggiamenti a beni materiali di proprietà dell'Amministrazione comunale o di interesse pubblico, e infine fare uso in contesti che possono minare la sicurezza urbana.

Viene prescritto nell'autorizzazione che le registrazioni audio e video dovranno essere conservate in forma cifrata nel server certificato o su Cloud certificato ACN e scaricabili, anche a seguito di richiesta espressa da parte dell'operatore che ha effettuato la registrazione o da parte degli uffici competenti del Comando e saranno cancellate automaticamente e irreversibilmente dopo 7 giorni, fatte salve eventuali esigenze di polizia giudiziaria.

=====

Benefici per spese legali di personale P.S. o P.G. o VF

L'art. 22 riconosce uno strumento assistenziale, consistente in un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e ai vigili del fuoco (l'art. 23 prevede analoghe disposizioni per il personale delle Forze armate) che siano indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto, alla luce della peculiare attività espletata dagli stessi e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alla funzione esercitata, preordinata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 22 decreto-legge n. 48/2025 convertito in legge n. 80/2025 (estratto)

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 152/1975 e dall'art. 18 del d.-l. n. 67/1997 convertito dalla legge n. 135/1997, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'art. 16 della legge n. 121/1981, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio della amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p.p. [sentenza di non luogo a procedere]⁵³ in sede di udienza preliminare o dell'art. 469 c.p.p. [proscioglimento con sentenza inappellabile di non doversi procedere] prima del dibattimento o degli articoli 129⁵⁴, 529 [sentenza di non doversi procedere], 530, commi 2 e 3 [sentenza di assoluzione], e 531 c.p.p. [sentenza di non doversi procedere per causa di estinzione del reato], anche se intervenuta successivamente a

⁵³ Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

⁵⁴ Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta (comma 2).

sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

È utile richiamare i seguenti riferimenti normativi.

Art. 32 della legge n. 152/1975 recante: «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

Art. 18 del decreto-legge n. 67/1997 convertito in legge n. 135/1997

(Rimborso delle spese di patrocinio legale)

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. ...

=====

DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

L'articolo 24 apporta modifiche al secondo e al terzo comma dell'art. 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Il secondo comma prevedeva già una circostanza aggravante di specie diversa rispetto al reato base di deturpamento o imbrattamento di cose mobili altrui di cui al primo comma.⁵⁵

Le viene aggiunta la fattispecie per il caso in cui il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Di conseguenza viene integrato il terzo comma per i casi di recidiva con il riferimento alla nuova fattispecie.

È utile ricordare che "**deturpare**" significa nuocere all'estetica della cosa, deformandola, rendendola brutta o disarmonica; mentre "**imbrattare**" significa insudiciare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo idoneo, cioè nuocere alla nettezza del bene.

Differenze con il reato di danneggiamento. Alla luce della clausola di riserva che figura nell'incipit dell'art. 639 c.p. «fuori dei casi previsti dall'articolo 635 c.p.», la fattispecie del deturpamento e imbrattamento si connota come sussidiaria rispetto a quella del danneggiamento, collocandosi in uno stadio anteriore lungo la linea di progressione dell'offesa del medesimo bene giuridico. Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il reato di danneggiamento si distingue, in effetti, da quello di deturpamento o imbrattamento perché, mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui, che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, rendendo così necessario un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa; il secondo determina solo un'alterazione temporanea e superficiale della cosa altrui, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, resta comunque facilmente reintegrabile.⁵⁶

Art. 639 c.p.

(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.
- Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. **Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il**

⁵⁵ Le ipotesi di cui all'art. 639, comma secondo, c.p. costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma primo del medesimo articolo, in quanto a quest'ultimo comma rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e puntualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico che nell'ipotesi base è, invece, un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità. (Cassazione sez. 2 pen. n. 37482/2019).

⁵⁶ ex plurimis, tra le ultime, Corte di cassazione, sez. 2 pen. n. 36753/2024 e n. 8826/2016 non massimate; sez. 5 pen. n. 38574/2014 Rv. 262220 e sez. 2 n. 28793/2005 Rv. 232006.

prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.

- Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma, **primo e secondo periodo**, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. **Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.**
- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.
- Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.
- Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

Note procedurali:

Arresto in flagranza: non consentito; facoltativo (art. 381/1 cpp) solo se ricorre una fattispecie di cui ai commi 3° e 4° congiuntamente

Fermo di indiziato di delitto: non consentito;

Custodia cautelare in carcere: non consentita; consentita solo se ricorre la fattispecie di cui al combinato disposto dei commi 2°, terzo periodo, 3°, secondo periodo, e 4° congiuntamente (limite max pena 6 anni)

Altre misure cautelari personali coercitive non consentite; consentite solo se ricorre una fattispecie di cui ai commi 3° e 4° congiuntamente

Giudice competente: solo comma 1° Giudice di Pace; commi 2°, 3° e 4° Tribunale monocratico.

Procedibilità: solo comma 1° a querela di parte; commi 2°, 3° e 4° d'ufficio

REO MINORENNE

Arresto in flagranza / Custodia cautelare in carcere: non consentiti.⁵⁷

Fermo di indiziato di delitto: non consentito;

Altre misure cautelari personali coercitive non consentite; consentite solo se ricorre la fattispecie di cui al combinato disposto dei commi 2°, terzo periodo, 3°, secondo periodo, e 4° congiuntamente (limite max pena $\geq$ 4 anni).⁵⁸

Giudice competente: Tribunale per i Minorenni

Procedibilità: solo comma 1° a querela di parte; commi 2°, 3° e 4° d'ufficio

⁵⁷ Non si considera la fattispecie che consente la custodia in carcere per i maggiorenni poiché va applicata la diminuzione della minore età (un giorno al limite edittale massimo di 6 anni) prevista dal combinato disposto degli articoli 98, comma primo, c.p. e 19, comma 5, d.P.R. n. 448/1988.

⁵⁸ Non si considera l'ipotesi combinata col primo periodo del comma 3° poiché va applicata la diminuzione della minore età (un giorno al limite edittale massimo di 4 anni).

Riguardo a queste note procedurali, il punto critico concerne il rapporto tra terzo e quarto comma. L'interpretazione è ostica a causa di una pessima tecnica redazionale della norma.

Se si applicasse il principio che per la determinazione della pena, agli effetti della competenza per materia (art. 4 c.p.p.) e dell'applicazione delle misure cautelari e precautelari (artt. 278 e 379 c.p.p.), non si tiene conto della recidiva, per le fattispecie in discorso non sarebbero mai consentite misure cautelari né precautelari.⁵⁹ Tuttavia, secondo il modesto parere di chi scrive, il principio di diritto richiamato dal giudice della nomofilachia non è applicabile al caso di specie, né per il terzo comma né per il quarto comma poiché in questi due casi la "recidiva" non ha natura di circostanza aggravante ex art. 99 c.p. bensì di elemento costitutivo (oggettivo) del reato; potremmo infatti affermare che si tratta, in buona sostanza, di un reato autonomo "per il recidivo".

È davvero una norma scritta male e che pone seri dubbi di incostituzionalità ma questa è stata l'intenzione legislativa.

Giova ricordare che l'art. 4 della legge n. 6/2024 aveva modificato l'art. 639 c.p. intervenendo sui primi due commi e introducendo l'attuale quarto. Al secondo comma aveva aggiunto il secondo periodo concernente un'aggravante per chi imbratta o deturpa *teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico*. Per "teche" si intendono le scatole, per lo più vitree, volte a proteggere e custodire i beni culturali, pur senza diminuirne la fruibilità da parte del pubblico. Con il concetto di "custodia", invece, si indicano i contenitori, di varie forme e materie, parimenti volti a custodire e proteggere gli stessi beni.

Il comma 4 di recente introduzione ha una struttura che riproduce sostanzialmente quella del comma 3 dell'art. 635 c.p. La disposizione, infatti, contiene una fattispecie aggravata che punisce il deturpamento o l'imbrattamento di cose mobili o anche immobili altrui (questi ultimi non contemplati dall'ipotesi di cui al primo comma) commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

⁵⁹ Cassazione, sez. unite pen. n. 17386/2011 Rv. 249482

Inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale

L'articolo 25 aggiunge il comma 6-bis e sostituisce i commi 6 e 7 dell'art. 192 del codice della strada in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale, inasprendo le sanzioni amministrative comminate.

Art. 192 c.d.s.

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
 - procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
 - ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
 - ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
- 6-bis.** Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.

L'intervento normativo ha introdotto una diversa graduazione delle sanzioni in ragione delle condotte previste dall'art. 192 cod. str., anche mediante un inasprimento delle stesse, con particolare riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, di esibire, se richiesti, i prescritti documenti di circolazione e di guida, nonché di altre prescrizioni impartite dagli organi di polizia stradale.

Nello specifico, la modifica del comma 6 incrementa il previgente importo della sanzione amministrativa pecuniaria⁶⁰, prevedendo la sua applicazione alle sole violazioni degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 5. Mentre, la violazione del comma 1, relativa all'obbligo di fermarsi all'invito del personale che espleta i servizi di polizia stradale, è stata valutata con maggior rigore e costituisce oggetto di una specifica sanzione prevista dal comma 6-*bis* che, oltre ad una sanzione pecuniaria più grave⁶¹, prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni in caso di recidiva nel biennio.

Con la modifica del comma 7, oltre ad incrementare i limiti edittali della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del posto di blocco⁶², si introduce la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.⁶³

Da ultimo, si evidenzia la modifica della **tabella dei punteggi** prevista dall'art. 126-bis del codice della strada, che disciplina la **patente a punti**, apportata al fine di adeguare l'entità della decurtazione al mutamento dell'apparato sanzionatorio. Alla tabella anzidetta il capoverso Art. 192 è sostituito dal seguente:

Art. 192.	Comma 6	3
	Comma 6-bis, primo periodo	5
	Comma 6-bis, secondo periodo	10
	Comma 7	10

⁶⁰ Che diventa da 100 a 400 euro.

⁶¹ Da 200 a 600 euro. Si osservi che l'importo edittale massimo della sanzione non corrisponde al quadruplo del limite minimo come è di regola previsto per le sanzioni pecuniarie del codice della strada.

⁶² Che diventa da 1.500 a 6.000 euro.

⁶³ Da tre mesi a un anno.

IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

L'articolo 26 contiene disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penitenziari. In particolare, viene prevista la punibilità di specifiche condotte che minano il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno delle strutture detentive con due specifici interventi. La finalità complessiva di queste disposizioni appare quella di limitare i fenomeni di ribellione all'interno delle carceri, sia mediante istigazioni (415 c.p.) sia mediante vere e proprie rivolte (nuovo 415-bis c.p.), anche in tal caso prendendo spunto da vicende di cronaca recente.

Fondamentale, in relazione a queste nuove ipotesi, il ruolo della Polizia penitenziaria, ma anche quello delle Direzioni degli Istituti penitenziari.

Con il primo comma si modifica l'articolo 415 del codice penale, collocato nella classe dei "delitti contro l'ordine pubblico", prevedendo un'aggravante speciale (a effetto comune) al delitto di istigazione alla disobbedienza alle leggi, che aumenta la pena (fino a un terzo, ex art. 64 c.p.) quando il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o quando la condotta si realizza a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.

Art. 415 c.p.

(Istigazione a disobbedire alle leggi)

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 108/1974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 415 c.p. riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Da ciò discende, in linea con quanto affermato dal Giudice delle leggi, che il delitto in esame deve intendersi reato di pericolo concreto per l'ordine pubblico.

Note procedurali

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

competenza: Tribunale monocratico (udienza preliminare)

L'istigazione, finalità della condotta, rileva penalmente se realizzata "**pubblicamente**". La pubblicità della condotta secondo la giurisprudenza⁶⁴ e la dottrina prevalente⁶⁵ è quindi un elemento costitutivo del fatto tipico incriminato, in quanto modalità vincolata

⁶⁴ Cassazione sez. 1 pen. n. 26843/2010

⁶⁵ Antolisei, Fiandaca-Musco, Zagrebelsky.

di esecuzione della condotta che connota e qualifica l'offensività del fatto. La definizione di pubblicità è data dall'art. 266, comma 4°, c.p.: Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

- 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
- 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
- 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

Il caso sub 2) è stato richiamato anche in una pronuncia della suprema Corte.⁶⁶

Il requisito della presenza di «più persone» è integrato, nell'opinione dominante, dalla presenza anche di due sole persone, tuttavia una pronuncia ha ritenuto che l'espressione "Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati" di cui all'art 414 cod. pen. va interpretata nel senso che l'istigazione deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico e deve rivolgersi a una pluralità indeterminata di persone.⁶⁷

Il concetto di istigazione. In ambito penale, l'istigazione viene solitamente definita (da dottrina e giurisprudenza) come un'attività diretta a sollecitare, persuadere, stimolare, spronare, pungolare, aizzare, incitare le persone a compiere un fatto riprovevole (non necessariamente illecito); sia determinando nella loro psiche un proposito prima inesistente sia rafforzandone uno preesistente o rimuovendo eventuali freni inibitori.

[È pacifico, dal punto di vista semantico, che il verbo *istigare* non sarebbe correttamente usato con riferimento a una buona condotta.]

L'intero ordinamento penale riconosce varie ipotesi in cui rileva l'istigazione, sempre con riferimento a profili valutati negativamente dalla comune sensibilità sociale: a commettere un reato (art. 115 c.p., comma 3°); a commettere delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); alla corruzione (art. 322 c.p.); a delinquere (art. 414 c.p.); ad atti di discriminazione razziale (Art. 604-bis c.p.); all'uso di sostanze stupefacenti (art. 82 d.P.R. n. 309/1990,) per citare le fattispecie più rilevanti.

Il reato base prevede due distinte ipotesi criminose:

- istigare pubblicamente alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico;
- istigare pubblicamente all'odio fra le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

La **disobbedienza** viene generalmente definita come il rifiuto di osservare i precetti contenuti nella legge, vale a dire quale "ribellione alla volontà giuridica superiore manifestata dalla norma".⁶⁸

Controverso in dottrina è il significato da dare alla locuzione "**leggi di ordine pubblico**", ossia all'oggetto della disobbedienza istigata. Certo è invece che anzitutto deve trattarsi di istigazione a una legge o a un atto normativo avente forza di legge, non a un regolamento o a un atto amministrativo; e non si deve trattare dell'istigazione a violare una legge penalmente sanzionata, perché in tal caso, per il principio di specialità, si rientra nel reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.). La giurisprudenza di legittimità nel 1989 ha statuito che «[a]i fini della sussistenza del delitto di istigazione alla

⁶⁶ Cassazione, sez. 1 pen. n. 4519/1974 ud. 14/12/1973 dep. 27/06/1974 Rv. 127284

⁶⁷ Cassazione, sez. 6 pen. n. 8850/1998 Rv. 211995; sez. 1 pen. n. 26843/2010.

⁶⁸ Antolisei; Manzini; Fiandaca-Musco.

disobbedienza a leggi di ordine pubblico, previsto dall'art. 415 cod. pen., per leggi di ordine pubblico devono intendersi quelle che tendono a garantire la pubblica tranquillità e la sicurezza pubblica».⁶⁹

Nonostante una pronuncia rimasta isolata del 1991, non si può ridurre il concetto di ordine pubblico rilevante ex art. 415 c.p. all'ordine pubblico di polizia. Esso va ricondotto alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata, dunque alla sicurezza della collettività associata. Vanno pertanto ricondotte all'ambito dell'ordine pubblico come sopra inteso (salvaguardia della sicurezza sociale in senso pieno) anche le leggi in materia di incolumità pubblica.

*Infine non potrà non farsi un pertinente richiamo all'evoluzione della sensibilità sociale, posto che il concetto di ordine pubblico non può essere imbalsamato nella storia, ma deve vivere la vita del vigente ordinamento giuridico che si rinnova di continuo con il fluire della normativa.*⁷⁰

Per quanto attiene al nuovo capoverso introdotto, desta qualche perplessità il riferimento alla comunicazione con scritti diretti a persone detenute, che sembrerebbe ontologicamente incompatibile con la forma pubblica dell'istigazione.

Il nuovo delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario.

Art. 415-bis c.p. (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario)

- Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
- Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
- Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.
- Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma.
- Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

⁶⁹ Cassazione, sez. 1 n. 16022/1989 Rv. 182569

⁷⁰ Cassazione, sez. 1 pen. n. 26843/2010

Note procedurali:

Arresto: facoltativo

Fermo indiziato: comma 1° non consentito (consentito con comma 4° in caso di morte);
comma 2° consentito

Misure cautelari personali: consentite (compresa la custodia in carcere)

procedibilità: d'ufficio

competenza: Tribunale monocratico; Tribunale collegiale nelle fattispecie aggravate con massimo pena superiore a 10 anni

REO MINORENNE

Arresto: comma 1° non consentito (consentito con comma 4° in caso di morte);
comma 2° consentito

Fermo indiziato: comma 1° non consentito (consentito con comma 4° in caso di morte);
comma 2° consentito

Custodia cautelare in carcere: comma 1° non consentita (consentita con comma 4° in caso di morte); comma 2° consentita

Altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

competenza: Tribunale per i minorenni

Una novità assoluta per l'ordinamento penale è la fattispecie di resistenza passiva, ancorché specificata nella modalità della condotta. Come rilevato dal C.S.M. nel parere dato al Parlamento durante l'iter di conversione in legge del decreto 48/2025, «A tale proposito deve solo aggiungersi come non del tutto intellegibile – e quindi foriero di incertezze interpretative – rischia di risultare il generico riferimento al “numero delle persone coinvolte” e al “contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio” quali elementi cui ancorare il giudizio di eventuale rilevanza penale di condotte – quella, appunto, di resistenza passiva – tradizionalmente escluse dall'ambito della rilevanza penale.

In relazione al reato di cui all'art. 415-bis c.p., valgono le seguenti osservazioni:

- (a) la rivolta è costruita come un insieme di atti di violenza o minaccia o di resistenza, in presenza di ordini impartiti dall'autorità penitenziaria per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
- (b) il reato si concreta allorquando la condotta incriminata sia tenuta da tre o più persone riunite;
- (c) gli atti di resistenza possono estrinsecarsi anche in condotte di resistenza passiva;
- (d) affinché la resistenza passiva sia idonea a integrare gli estremi della rivolta, è necessario che la condotta – tenuto conto del numero delle persone coinvolte e del contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio – abbia impedito il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza;
- (e) è prevista una sanzione più consistente (reclusione da due a otto anni) per coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta;
- (f) nel caso in cui la rivolta sia commessa con armi, la pena per la semplice partecipazione alla rivolta è della reclusione da due a sei anni, mentre per i promotori-organizzatori-dirigenti si applica la reclusione da tre a dieci anni;

- (g) nel caso in cui, quale conseguenza non voluta, sia cagionata a terzi una lesione personale grave o gravissima, per i partecipanti la pena è della reclusione da due a sei anni, mentre per promotori-organizzatori-dirigenti la pena è della reclusione da quattro a dodici anni;
- (h) nel caso in cui, quale conseguenza non voluta, sia cagionata a terzi la morte, per i partecipanti la pena è della reclusione da sette a quindici anni, mentre per promotori-organizzatori-dirigenti la pena è della reclusione da dieci a diciotto anni;
- (i) nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti

=====

Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione

All'articolo 14 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) dopo il comma 7 è inserito il comma 7.1 che contiene nuove fattispecie di reato finalizzate a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) oppure in una in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter (c.d. *punti di crisi* allestiti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per i rilievi fotodattiloscopici e segnaletici).

Art. 14 T.U.I. (Esecuzione dell'espulsione)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. 1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,

con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

2-bis. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice

provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere

accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5 -bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5 -bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 -bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.

7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di **resistenza passiva** che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. **Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.** Se il fatto è commesso con **l'uso di armi**, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una **lesione personale grave o gravissima**, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la **morte**, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.

7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

Vediamo in dettaglio i reati di cui al comma 7.1 di nuovo conio, con struttura parallela a quella dei reati di rivolta nelle carceri introdotti con il nuovo art. 415-bis c.p..

- (a) La rivolta è costruita come un insieme di atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno di un C.P.R. o in una delle strutture di cui all'art. 10-ter T.U.I. (punti di crisi);
- (b) il reato si concretizza allorquando la condotta incriminata sia tenuta da tre o più persone riunite;
- (c) gli atti di resistenza possono estrinsecarsi anche in condotte di resistenza passiva;
- (d) affinché la resistenza passiva sia idonea ad integrare gli estremi della rivolta, è necessario che la condotta – tenuto conto del numero delle persone coinvolte e del contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio – abbia impedito il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza;
- (e) la mera partecipazione alla rivolta è sanzionata con la reclusione da 1 a 4 anni;
- (f) è prevista una aggravante (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni) per coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta;
- (g) nel caso in cui la rivolta sia commessa con armi, vi è ulteriore aggravante, per cui la pena per la semplice partecipazione alla rivolta è della reclusione da 1 a 5 anni, mentre per i promotori-organizzatori-dirigenti si applica la reclusione da 2 a 7 anni;
- (h) nel caso in cui, quale conseguenza non voluta, sia cagionata a terzi una lesione personale grave o gravissima, per i partecipanti la pena è della reclusione da 2 a 6 anni, mentre per promotori-organizzatori-dirigenti la pena è della reclusione da 4 a 12 anni;
- (i) nel caso in cui, quale conseguenza non voluta, sia cagionata a terzi la morte, per i partecipanti la pena è della reclusione da 7 a 15 anni, mentre per promotori-organizzatori-dirigenti la pena è della reclusione da 10 a 18 anni;
- (j) nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena comminata per la violazione più grave aumentata fino al triplo, ma non oltre anni 20.
- (k) ricorrendone i presupposti, nei casi di cui ai punti (g) seconda ipotesi, (h), (i), (j) è consentito il fermo di indiziato di delitto.

È stato inoltre modificato il comma 3-bis dell'art. 19, del decreto legge n. 13/2017, che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare a ogni disposizione di legge eccetto la legge penale e il codice antimafia e misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale disciplina viene estesa anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

L'efficacia della deroga è prevista fino al 31 dicembre 2025.

=====

Porto di armi per gli agenti di pubblica sicurezza non in servizio

L'articolo 28 del decreto-legge 48/2025 consente agli agenti di pubblica sicurezza (e non più soltanto gli ufficiali) di cui agli articoli 17 e 18 R.D. 690/1907 – quando non sono in servizio – il porto fuori della propria abitazione, senza licenza, di un'arma da fuoco privata (rivoltella o pistola semiautomatica) legittimamente detenuta.

La ratio è quella di consentire all'Agente di P.S. l'uso di una propria arma da fuoco, quando sono in abiti civili e non sono in servizio, in situazioni che lo richiedono (legittima difesa, uso legittimo delle armi, adempimento di un dovere).

L'art. 28 ha due commi:

1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 recante: «Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza»:

«Art 17 — Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di città.»

«Art 18 — Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.»

Si riporta il testo dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»:

«Art. 42— Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale. Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.»

Si riporta il testo dell'art. 73 Reg. TULPS (che dovrà essere modificato)

«Art. 73 — Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge. / Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. / Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.»

La formulazione del secondo comma tuttavia non sembra in alcun modo subordinare l'efficacia del primo comma all'effettiva emanazione del regolamento citato: di conseguenza la facoltà per gli agenti di p.s. di portare una pistola personale è da considerarsi già vigente ed efficace.

Per quanto riguarda la Polizia Locale (municipale e provinciale) la materia è regolata dalla legge n. 65 del 1986 e dal relativo regolamento ministeriale di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 4 marzo 1987 n. 145 recante “norme concernenti l'armamento degli appartenenti la polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza”.

Secondo il *Dossier* 3.6.2025 del Servizio Studi della Camera e del Senato elaborato durante l'iter della legge di conversione del d.-l. 48/2025 «Dalla formulazione della norma, che compie un rinvio specifico agli articoli richiamati e non si limita quindi a richiamare in termini generali “gli agenti di pubblica sicurezza”, sembra quindi desumersi che l'ambito di applicazione della disposizione in esame riguardi esclusivamente il personale delle citate Forze di polizia [dello Stato] e non quello di ulteriori corpi cui sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.»

Disposizioni per la tutela delle funzioni del Corpo della guardia di finanza svolte in mare

L'art. 29 del decreto-legge stabilisce (comma 1) che «Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unità del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente.⁷¹ **Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.»**

Si riportano gli articoli 5 e 6 della legge n. 1409 del 1956 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) e gli articoli del [codice della navigazione](#) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) che sono stati modificati (comma 2) e sono richiamati rispettivamente nelle disposizioni suddette.

⁷¹ Quindi non soltanto per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi.

Art. 5 legge n. 1409/1956

Il capitano della nave nazionale il quale non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'art. 1099 del Codice della navigazione.

Art. 1099 cod. nav. (Rifiuto di obbedienza a nave da guerra)

- Il comandante della nave, che nei casi previsti nell'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni.
- *Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo.*

Quindi, oltre alla nuova norma incriminatrice contenuta nel nuovo capoverso dell'art. 1099 cod. nav. avremo per il **combinato disposto degli articoli 29 D.L. 48/2025, 5 legge 1409/1956 e 1099 cod. navigazione**, anche la seguente:

Il comandante di una nave straniera il quale non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 6 legge n. 1409/1956

Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione.

Art. 1100 cod. nav. (Resistenza o violenza contro nave da guerra)

- Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. *La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti.*
- La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà

Per i delitti previsti dall'art. 1100 del codice della navigazione l'arresto in flagranza è obbligatorio ex art. 380 c.p.p. comma 2 lettera m-quinquies).

Oltre alla nuova norma incriminatrice contenuta nel secondo periodo aggiunto al primo comma dell'art. 1099 cod. nav. avremo per il **combinato disposto degli articoli 29 D.L. 48/2025, 6 legge 1409/1956 e 1100 cod. navigazione**, anche la seguente:

Il comandante di una nave straniera che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Per questo delitto sono pertanto consentite tutte le misure cautelari coercitive personali e le misure precautelari (arresto facoltativo in flagranza e fermo di indiziato).

Il rinvio all'art. 1100 cod. nav. è solo *quoad poenam* perciò l'arresto in flagranza è facoltativo ex art. 381 comma 1 c.p.p.

Tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali.

L'art. 30 modifica il comma 3 dell'art. 19 della legge n. 145/2016

Art. 19 legge 145/2016 (Disposizioni in materia penale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma.
2. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra.
3. Non è punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, **ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale**, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
5. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.
6. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o il fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli

atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

7. Con le stesse modalità di cui al comma 6 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
8. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, in danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi in danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.
9. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

(estratto dalla Relazione illustrativa) L'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, statuisce che, anche nell'ipotesi in cui le missioni internazionali prevedano l'invio di corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, non si fa luogo all'operatività della legge penale militare di guerra – codice penale militare di guerra compreso – bensì si

applica la legge penale militare di pace a partire, per l'appunto, dal codice penale militare di pace. In particolare il comma 3 della citata disposizione disciplina la scriminante dell'uso della forza per le necessità delle operazioni militari in conformità alle regole di ingaggio prevedendo che «non è punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari». Nel solco di tali premesse, l'intervento normativo si prefigge lo scopo di estendere l'applicazione di tale causa di giustificazione anche ai casi in cui il personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali « in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso » di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alla sezione IV (delitti contro la inviolabilità del domicilio) e alla sezione V (delitti contro la inviolabilità dei segreti) del capo III (delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.

Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza

L'art. 31 del d.-l. 48/2025:

- sostituisce il comma 4 dell'art. 17 della legge 124/2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto);
- abroga il comma 2 e inserisce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 8 del decreto-legge n. 7/2015 concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale;
- modifica l'art. 4 del decreto-legge n. 144/2005 («Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»);
- modifica la rubrica e inserisce il comma 1-bis all'art. 14 del decreto legislativo n. 186/2021 (*estratto dalla Relazione illustrativa*) L'articolo in esame ha un duplice obiettivo: mettere a regime le disposizioni introdotte, in via transitoria, dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (cosiddetto decreto antiterrorismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, già oggetto di numerose proroghe e in scadenza il 30 giugno 2025; introdurre ulteriori disposizioni per potenziare l'attività informativa degli organismi di informazione per la sicurezza per il contrasto del terrorismo internazionale. L'intervento di messa a regime delle predette disposizioni, alla luce della ormai pluriennale esperienza applicativa delle stesse, appare necessario in quanto tali previsioni si sono rivelate utili, efficaci e incisive nello svolgimento delle attività istituzionali di prevenzione e contrasto del terrorismo.

Al comma 1 si apportano alcune modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124. In particolare:

- al fine di mettere a regime la disposizione in materia di garanzie funzionali, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 7 del 2015, si novella l'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, estendendo le condotte scriminabili ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica. L'articolo 17, infatti, nel disciplinare l'istituto delle garanzie funzionali, ne preclude l'applicazione ad alcune fattispecie delittuose tra cui le condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale e, nello specifico, quelle in materia di terrorismo.

Pertanto, come eccezione di tale limitazione, la norma del 2015 aveva consentito le condotte di partecipazione ad associazioni sovversive, assistenza agli associati, arruolamento con finalità di

terrorismo anche internazionale, organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, addestramento ad attività e finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, partecipazione a banda armata, istigazione a delinquere per delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità, anche con strumenti informatici o telematici. Tale eccezione è stata prorogata di anno in anno. Per altro verso, la modifica dell'articolo 17 attende all'obiettivo di potenziare l'impiego della speciale causa di giustificazione, estendendone l'applicabilità alla direzione e all'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, nella considerazione che anche tali attività risultano necessarie ai fini intelligence. Ciò posto, al predetto articolo 17, comma 4, della legge n. 124/2007, è inserita una disposizione che estende l'ambito di applicazione delle garanzie funzionali alle condotte integrative delle fattispecie di reato di cui al primo comma dell'articolo 270-bis del codice penale, consistenti nel dirigere e organizzare le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Sempre nell'ambito del comma 1, a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato in materia di "detenzione di materiale con finalità di terrorismo", previste dal presente decreto (nuovi artt. 270-quinquies.3 e 435, secondo comma, c.p.), sono incluse tali nuove fattispecie incriminatrici tra le condotte di reato scriminabili che possono essere chiamati a compiere gli operatori di intelligence per lo svolgimento delle attività informative istituzionali nei contesti terroristici. Per la necessaria omogeneità di materia, la scriminante è estesa anche al già vigente primo comma dell'art. 435 del codice penale.

Al comma 2, lettera a), si apportano modifiche all'articolo 8 del citato decreto legge n. 7 del 2015, introducendo a regime le seguenti disposizioni, attualmente previste, in via transitoria, dal comma 2, lettere b), c) e d), del medesimo articolo 8: comma 1-bis: si prevede la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge n. 124 del 2007, al personale delle Forze armate adibito al concorso alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; comma 1-ter: si consente, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, di dare comunicazione riservata dell'identità di copertura degli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza all'autorità giudiziaria che procede nei loro confronti, in caso di reati commessi nel corso delle operazioni di istituto; comma 1-quater, si consente agli appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura, sia laddove gli stessi abbiano operato sotto copertura, sia quando risulti comunque necessario mantenerne segreta la reale identità a fini di tutela, anche personale.

Al comma 2, lettera b), è conseguentemente abrogato il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015, recante le medesime disposizioni in via transitoria.

Al comma 3, si introducono in modo permanente le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis e seguenti, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, anch'esse in scadenza il 30 giugno 2025, concernenti la possibilità per il personale dei servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Le disposizioni che vengono messe a regime prevedono che l'autorizzazione allo svolgimento di tali colloqui sia concessa dal procuratore generale presso la corte di appello di Roma, quando sussistono specifici e concreti elementi informativi che rendono assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta al medesimo procuratore generale e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. È inoltre previsto che dello svolgimento dei colloqui sia data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007. Sono poi apportate modifiche di coordinamento rivolte a sostituire i richiami all'articolo

226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con i riferimenti relativi alla nuova disciplina delle intercettazioni di cui agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, che non fa più rinvio alla disciplina di cui al citato articolo 226.

Il comma 4 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, prevedendo la possibilità per le Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 di richiedere alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo (Corpo della guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia) le informazioni e le analisi finanziarie previste all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo n. 186 del 2021, concernenti, come noto, « [...] qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazione finanziaria (FIU) [...], nonché [...] i risultati delle analisi operative e strategiche già condotte dalle FIU ». La novella si propone di colmare un deficit informativo in relazione a esigenze riconducibili a obiettivi selettivi, inserendo l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna all'interno del circuito di cooperazione già esistente tra le forze di polizia di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 186 del 2021. Il medesimo decreto legislativo n. 186 del 2021 ha attuato nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/1153, con la quale sono state introdotte disposizioni tese ad agevolare, in ciascuno Stato membro, l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati. In particolare, tale direttiva ha espressamente riconosciuto alle autorità e agli organismi pubblici che svolgono attività di prevenzione di reati gravi, tra cui il terrorismo, la possibilità di essere annoverati, nelle norme di attuazione nazionali, tra le autorità competenti cui è consentito l'accesso alle informazioni o analisi finanziarie detenute dalle FIU e al registro nazionale centralizzato dei conti bancari. Il legislatore europeo, nell'ottica di estendere lo scambio informativo tra le autorità competenti degli Stati membri, con la direttiva (UE) 2018/843, in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha inteso, fra l'altro, descrivere in maniera puntuale le strutture deputate alla prevenzione e al contrasto dei citati reati. È infatti previsto che le differenze in termini di funzioni, competenze e poteri ancora esistenti, tra le differenti FIU europee, « non dovrebbero [...] incidere [...] sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le Autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale », riconoscendo pertanto esplicitamente la possibilità di prevedere l'accesso alle informazioni delle FIU anche per quelle strutture che hanno compiti di ricerca informativa in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, quali sono i servizi di informazione per la sicurezza. Le informazioni e le analisi in parola consentirebbero, pertanto, di avere un quadro storico e aggiornato sui circuiti di finanziamento internazionale del terrorismo e in particolare sulla rete dei soggetti che hanno posto in essere le transazioni finanziarie destinate a sovvenzionare la logistica e l'attività di soggetti sospettati di far parte di organizzazioni terroristiche. In tal modo, sarà possibile ricostruire sia l'aspetto militare che finanziario di tali fenomeni favorendo un'attività di contrasto immediata e completa.

=====

OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE

L'art. 32 modifica il codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni. Con la modifica dell'art. 30 viene previsto che alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dall'articolo 98-undetricies si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni.

Art. 30 (Sanzioni) d.lgs. n. 259/2023 (Codice delle comunicazioni elettroniche)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, commi 4 -bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.
3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributivi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.
9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.
10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme

ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.

- 12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorità, quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.
14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16, l'Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonché dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies , 98-duodetrichies e 98-undetrichies il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetrichies e 98-undetrichies per più di due volte in un quinquennio, l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione.

19-bis . Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetrichies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni.

20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6 -bis , dell'articolo 6 -ter , comma 1, dell'articolo 6 -quater , commi 1 e 2, dell'articolo 6 -sexies , commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6 -bis , dell'articolo 6 -ter , comma 1, dell'articolo 6 -quater, comma 1, dell'articolo 6 -sexies , commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del

citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

22. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia.
- 26.
27. Le sanzioni di competenza dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.
- 27-bis . Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
- 27-ter. La riduzione di cui al comma 27 -bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
- 27-quater . Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura.
- 27-quinqies . Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformità all'articolo 98-vicies sexies.

Con la modificazione dell'art. 98-undetricies del suddetto codice delle comunicazioni elettroniche è previsto che se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità» e quando il cliente non dispone dei documenti previsti perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.

La condanna per il delitto di sostituzione di persona cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni.

d.lgs. n. 259/2023 (Codice delle comunicazioni elettroniche)

Art. 98-undetricies (Identificazione degli utenti)

1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinché sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità. L'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. *Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità.* L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
- 1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.*
- 1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni.*
2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo "internet delle cose", installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.

=====

L'articolo 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici **vittime di usura** ai fini del reinserimento nel circuito economico legale.

=====

L'articolo 34, da un lato, ricomprende il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, aggravato dalla commissione del fatto all'interno di un istituto penitenziario, e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e, dall'altro lato, reca disposizioni in materia di stipula di convenzioni relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti.

=====

L'articolo 35 estende le agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti alle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari.

=====

L'articolo 36 prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

=====

L'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario).

=====